

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 13 febbraio 2019

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2019, n. 107.

Titolo III-Bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale. Linee guida per allevamenti intensivi di pollame e suini. Approvazione.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2019, n. 107.

Titolo III-Bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale. Linee guida per allevamenti intensivi di pollame e suini. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Titolo III-Bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale. Linee guida per allevamenti intensivi di pollame e suini. Approvazione.”** e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare l'allegato documento “Linee guida per l’Autorizzazione Integrata Ambientale di allevamenti intensivi di pollame e suini”, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i principali **riferimenti normativi**, la **modulistica** e le modalità di presentazione delle domande di nuove installazioni di riesame rinnovo o modifica sostanziale di installazioni esistenti, i **criteri generali** per l’istruttoria delle domande e l’esame della documentazione, lo **schema tipo** per la definizione delle condizioni e delle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

2. di incaricare il Servizio Autorizzazioni ambientali (A.I.A. e A.U.A.) di provvedere agli aggiornamenti delle Linee guida approvate conseguenti all’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative regolamentari o di pianificazione/programmazione e alle eventuali modifiche e/o integrazioni della modulistica e dello schema tipo;

3. di stabilire che in attesa dell’implementazione della piattaforma regionale per la presentazione agli Sportelli Unici per le Attività Produttive e le Attività Edilizie (SUAPE), la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale per nuove installazioni, la richiesta di rinnovo e riesame di cui all’articolo 29-octies, la richiesta di modifica sostanziale di cui all’art. 29-nonies comma 2, è presentata in modalità telematica tramite PEC alla Regione Umbria all’indirizzo: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it.

4. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul portale istituzionale della Regione Umbria (<http://www.va.regione.umbria.it/aia>) e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Titolo III-Bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale. Linee guida per allevamenti intensivi di pollame e suini. Approvazione.**

L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al TITOLO III-bis Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme

in materia ambientale” è il provvedimento che autorizza l’esercizio delle attività di allevamento intensivo di pollame e suini, di cui alle categorie IPPC 6.6 dell’Allegato VIII, allevamenti di capacità maggiore di 40.000 posti pollame (lett. a), di capacità maggiore di 2000 posti suini da produzione di oltre 30 Kg (lett. b) o di capacità maggiore di 750 scrofe (lett. c).

Attualmente, nel territorio regionale Umbria, sono autorizzati 48 allevamenti intensivi, di cui 26 di pollame e 20 di suini e/o scrofe.

Gli allevamenti “non intensivi” - quindi non assoggettati all’AIA - hanno regimi autorizzativi più semplici e progressivamente meno “onerosi” dovendo acquisire ai fini dell’esercizio dell’attività la sola autorizzazione ambientale alle emissioni in atmosfera, graduata per numero di capi decrescente in autorizzazione ordinaria ex art. 269 e autorizzazione a carattere generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 comprese nell’ambito dell’AUA di cui al D.P.R. 59/2003. Allevamenti ancora più “piccoli” sono considerati, ai sensi dell’art. 272 comma 1, a emissione scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico e pertanto non necessitano di autorizzazione.

Al fine di assicurare il continuo miglioramento della prestazione ambientale e il conseguente adeguamento delle installazioni autorizzate alle migliori tecniche disponibili (BAT), l’AIA è periodicamente riesaminata, ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 del decreto citato. In particolare il riesame è effettuato, con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, entro 4 anni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione autorizzata.

La Commissione europea con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 del 15 febbraio 2017 ha approvato le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini (di seguito “BAT Conclusions”), pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 febbraio 2017, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Servizio Autorizzazioni Ambientali, con note inviate nel mese di dicembre 2017, ha informato tutti i gestori degli allevamenti intensivi presenti sul territorio regionale dell’avvenuta pubblicazione delle BAT conclusion ed ha chiesto a ciascuno di restituire una scheda informativa contenente lo stato dell’installazione autorizzata indicando l’eventuale necessità di adeguamento alle BAT conclusion.

Sulla base della ricognizione effettuata, il Servizio ai sensi dell’art. 29-octies commi 3 e 5 del decreto citato, nel mese di settembre 2018 ha fissato i termini di presentazione delle istanze di riesame: 31 gennaio 2019 per le installazioni che necessitano di adeguamenti gestionali e strutturali e 31 luglio 2019 per le installazioni che necessitano di adeguamenti soltanto gestionali.

Tenuto conto della numerosità e della complessità delle disposizioni normative applicabili al settore dell’allevamento, al fine di facilitare la presentazione e l’esame delle domande di riesame, il Servizio ha predisposto il documento allegato “Linee guida per l’Autorizzazione Integrata Ambientale di allevamenti intensivi di pollame e suini” applicabili anche per istanze di nuove installazioni e di rinnovo o modifica sostanziale di installazioni esistenti.

Il documento contiene i principali **riferimenti normativi** di settore (IPPC) comunitari nazionali regionali e le altre normative applicabili alle attività di allevamento intensivo (VIA, utilizzazione agronomica, benessere animale,) la **modulistica** e le modalità di presentazione delle domande di nuove installazioni, di riesame, rinnovo o modifica sostanziale di installazioni esistenti, i **criteri generali** per l’istruttoria delle domande e l’esame della documentazione, lo **schema tipo** per la definizione delle condizioni e delle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

In particolare si evidenzia che in tale schema tipo sono indicate, ovviamente in termini generali, le possibili condizioni e prescrizioni, da modulare caso per caso in relazione alle particolari caratteristiche dell’installazione e del territorio interessato, cui sarà subordinato l’esercizio dell’attività di allevamento. Altresì sono indicati i contenuti generali del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e tutti gli adempimenti che il gestore è tenuto a svolgere nei confronti delle Autorità competenti alla vigilanza e al controllo della regolarità delle attività autorizzate.

La proposta di linee guida è stata presentata alle associazioni di categoria regionali, ai servizi regionali interessati e all’ARPA nel corso del tavolo tecnico convocato con nota del Servizio del 27 novembre 2018 per il giorno 6 dicembre 2018 presso la sede dell’Assessorato. Le linee guida allegate al presente atto sono state rielaborate tenuto conto delle osservazioni presentate.

In attesa dell’implementazione della piattaforma regionale per la presentazione delle domande agli Sportelli Unici per le Attività Produttive e le Attività Edilizie (SUAPE) ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR n. 160/2010, è opportuno mantenere ancora in capo alla Regione il ricevimento delle domande di AIA (così come anche le domande di AUA di cui al DPR n. 59/2013) al fine di evitare l’aggravio delle attività amministrative a carico dei Comuni

Limitatamente agli allevamenti intensivi di pollame e suini, con l’approvazione delle presenti Linee guida cesserà l’applicazione della D.G.R. n. 1170 del 28 luglio 2004 concernente: «D.Lgs. 372/99 - Attuazione direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento - Adozione modulistica per la presentazione della domanda» successivamente integrata con D.G.R. n. 1356 del 22 settembre 2004, della D.G.R. n. 1906 del 22 dicembre 2008 concernente: «D.Lgs. 59/2005 - Criteri specifici per gli impianti per l’allevamento intensivo di animali con più di 40.000 posti pollame con più 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg), o 750 posti scrofe (Categoria IPPC 6.6)» e della D.G.R. n. 387 del 8 marzo 2010 concernente: «Approvazione Linee guida per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle aziende zootecniche»;

Visto il documento allegato “Linee guida per l’Autorizzazione Integrata Ambientale di allevamenti intensivi di pollame e suini”;

Tutto quanto premesso e considerato si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

LINEE GUIDA PER L' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI ALLEVAMENTI INTENSIVI DI POLLAME E SUINI

1. OGGETTO E FINALITÀ

Il presente documento contiene i riferimenti normativi comunitari nazionali e regionali, le correlazioni tra la normativa di settore (IPPC) e altre normative applicabili, i criteri generali e la modulistica e modalità di presentazione della domanda per nuove installazioni, riesame rinnovi e modifiche sostanziali delle autorizzazioni integrata ambientale per l'esercizio delle attività di **allevamenti intensivi di pollame e suini**.

Il presente documento intende facilitare la presentazione e l'istruttoria delle domande di AIA, in particolare delle domande di riesame da presentare ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. a seguito della "Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 43/231 del 21/02/2017.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI NAZIONALI E REGIONALI

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, "attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali" (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

L'AIA non autorizza la costruzione delle opere e la realizzazione degli impianti; resta quindi in capo al proponente l'acquisizione dei pertinenti titoli edilizi (permessi a costruire, scia,.....) e delle altre autorizzazioni non sostituite con il provvedimento di AIA (es. concessioni di derivazione di acque pubbliche, comunicazione utilizzazione agronomica effluenti, autorizzazioni sanitarie,.....).

Con il provvedimento di AIA, ai sensi dell'art. 29-quater comma 11 sono sostituite, ove necessarie, le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX, in particolare, per quanto di interesse, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari) e l'autorizzazione allo scarico di cui:

- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte III D. Lgs. n. 152/2006);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della parte V del D. Lgs. n. 152/2006);

L'articolo 29-quater, comma 11, prevede che l'AIA sostituisce ad ogni effetto le Autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006; a tal fine il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle Autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane.

Ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, sono soggetti al rilascio dell'AIA gli allevamenti intensivi di pollame o di suini come definiti nell'allegato VIII del decreto citato:

- con più di 40000 posti pollame;
- con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg); o
- con più di 750 posti scrofe.

Al di sotto di tali soglie e per specifiche categorie di stabilimenti individuate in relazione al tipo ed alla modalità di produzione, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli allevamenti sono tenuti ad aderire all'autorizzazione a carattere generale di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 12724 del 29/11/2017 "autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti con impianti ed attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i." la quale stabilisce i criteri e le modalità per l'adesione all'autorizzazione a carattere generale.

da 200 a 400 Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)
da 300 a 600 Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)
da 300 a 600 Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)
da 300 a 600 Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)
da 1.000 a 2.500 Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)
da 400 a 750 Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento
da 5.000 a 10.000 Suinetti con peso vivo inferiore a 30 kg (peso vivo medio: 18 kg/capo)
da 1.000 a 2.000 Suini: accrescimento/ingrasso
da 2.000 a 4.000 Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)
da 25.000 a 40.000 Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)
da 30.000 a 40.000 Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)
da 30.000 a 40.000 Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)
da 30.000 a 40.000 Altro pollame
da 7.000 a 40.000 Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)
da 14.000 a 40.000 Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)
da 30.000 a 40.000 Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)
da 40.000 a 80.000 Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)
da 24.000 a 80.000 Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)
da 250 a 500 Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)
da 700 a 1.500 Struzzi

TABELLA 1

Gli allevamenti il cui numero di capi ha potenzialità inferiore alle soglie AIA e alle soglie dell'autorizzazione a carattere generale, rientrano negli impianti le cui emissioni sono scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 (impianti ed attività in deroga), elencate nell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Meno di 200 Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 Kg/capo)
Meno di 300 Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 Kg/capo)
Meno di 300 Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)
Meno di 300 Bovini all'ingrasso (peso vivo medio 400 Kg/capo)
Meno di 1000 Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 Kg/capo)
Meno di 1000 Suini: accrescimento/ingrasso
Meno di 2000 Ovicapri (peso vivo medio 50 Kg/capo)
Meno di 25000 Ovaiole e capri riproduttivi (peso vivo medio: 2 Kg/capo)
Meno di 30000 Pollastre (peso vivo medio: 0.7 Kg/capo)
Meno di 30000 Polli da carne (peso vivo medio: 1 Kg/capo)
Meno di 30000 Altro pollame
Meno di 7000 Tacchini: maschi (peso vivo medio 9 Kg/capo)
Meno di 14000 Tacchini femmine (peso vivo medio 4.5 Kg/capo)
Meno di 30000 Faraone (peso vivo medio 0.8 Kg/capo)
Meno di 40000 Cunicoli: fattrici (peso vivo medio 3.5 Kg/capo)
Meno di 24000 Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio 1.7 Kg/capo)
Meno di 250 Equini (peso vivo medio 550 Kg/capo)
Meno di 700 Struzzi

TABELLA 2

Gli allevamenti intensivi che utilizzano ai fini agronomici i propri effluenti sono altresì tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni regionali:

- D.G.R. 6 settembre 2006 n. 1492 e s.m.i.: «Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D. Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura»;
- D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2052: «Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola»;

- *DM Mipaaf del 25/02/2016, n. 5046 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato;*
- *Piano Tutela delle Acque Delibera del Consiglio Regionale n. 357 del 1/12/2009*
- *Piano Tutela delle Acque Delibera del Consiglio Regionale n. 260 del 28/08/2018.*

3. CORRELAZIONI TRA LA NORMATIVA DI SETTORE (IPPC) E ALTRE NORMATIVE APPLICABILI

Di seguito invece vengono descritti i rapporti tra la normativa IPPC e le altre normative.

3.1 Valutazione Ambientale

Il D. Lgs 152/2006 parte II VIA-VAS-IPPC prevede che gli allevamenti intensivi sono sottoposti a:

A) Valutazione di Impatto Ambientale nel caso di:

- A.1) impianti di nuova realizzazione per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
900 posti per scrofe;
- A.2) ogni modifica o estensione degli impianti di cui al punto 1.a), ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi ai limiti (soglie) ivi indicati;
- A.3) gli impianti di nuova realizzazione per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento, che ricadono anche parzialmente in "Aree naturali protette" (come definite dalla L.394/1991 e dalle leggi regionali) e/o in "Siti della Rete Natura 2000" dell'Umbria. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini;
- A.4) gli impianti già sottoposti a procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA o a Valutazione preliminare (Art. 6, comma 9 del D. Lgs.152/2006), conclusisi con richiesta di sottoposizione del progetto a procedimento di VIA.

Nel caso di allevamenti assoggettati a VIA il Proponente è tenuto a presentare istanza di P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006. Il provvedimento di P.A.U.R., comprende l'eventuale Autorizzazione Integrata Ambientale.

B) Verifica di assoggettabilità a VIA nel caso di:

- B.1) gli impianti di nuova realizzazione per l'allevamento intensivo di animali, non ricadenti neanche parzialmente, all'interno di "Aree naturali protette" (come definite dalla L.394/1991 e dalle leggi regionali) e/o in "Siti della Rete Natura 2000" dell'Umbria, il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini;
- B.2) le modifiche o estensioni degli impianti di cui al punto 1.a) e di quelli di cui al punto 2.a) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (escluse le modifiche o estensioni di cui al punto 1.b) soggette a VIA);
- B.3) gli impianti di nuova realizzazione per l'allevamento intensivo di animali, non ricadenti neanche parzialmente, all'interno di "Aree naturali protette" (come definite dalla L.394/1991 e dalle leggi regionali) e/o in "Siti della Rete Natura 2000" dell'Umbria, il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 20 quintali di peso vivo di animali per ettaro di

terreno funzionalmente asservito all'allevamento, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, n.52, pubbl. su G.U. n. 84 del 11/04/2015 (si rinvia nello specifico al Paragrafo 4: Criteri specifici, dell'Allegato al D.M. 52/2015 ed in particolare ai sotto paragrafi 4.1 Cumulo con altri progetti – 4.2 Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate - 4.3 Localizzazione dei progetti/Aree sensibili);

- B.4) gli impianti sottoposti a procedimento di Valutazione preliminare (Art. 6, comma 9 del D. Lgs.152/2006), conclusosi con richiesta di sottoposizione del progetto a procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA.

Nel caso di allevamenti assoggettati a verifica di VIA conclusasi con la non assoggettabilità a VIA, tale verifica di VIA è effettuata prima della richiesta di AIA. Ai sensi dell'art. 6 comma 9 della parte II del D.Lgs. 152/2006 il Proponente, nel caso in cui ritenga che le modifiche o l'estensione/potenziamento dell'allevamento esistente non produca impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di chiedere la valutazione preliminare al Servizio competente per la VIA.

3.2 Direttiva Nitrati – Utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento

Col nome convenzionale di "Direttiva Nitrati" si individua la direttiva comunitaria 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. La direttiva è stata recepita a livello nazionale tramite il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (successivamente sostituito dal D. Lgs. n. 152/2006) e con il decreto ministeriale 7 aprile 2006. Il D. Lgs. n. 152/2006 delega alle Regioni l'approvazione del Programma d'azione (art. 92) per le ZV designate vulnerabili ai sensi dell'allegato 7/A-I, parte terza del decreto e la definizione della disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nel resto del territorio regionale (art. 112). Con il decreto ministeriale 25.2.2016, nel sostituire il precedente DM 7.4.2006, sono stati approvati i nuovi "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato". Vengono fissate dalla disciplina in materia, i quantitativi di azoto organico e di sintesi apportabile in base ai fabbisogni delle colture, le modalità di distribuzione sui terreni agricoli degli effluenti di allevamento (tecniche di distribuzione, limiti temporali), nonché le capacità di stoccaggio degli allevamenti necessarie a superare il periodo dei divieti stagionali di spandimento.

In attesa del recepimento del D.M. 2016 l'utilizzazione agronomica è disciplinata dalla D.G.R. 1492/06 e 2052/06 per quanto non in contrasto con le disposizioni dello stesso Decreto Ministeriale.

L'aggiornamento del PTA prevede che l'utilizzazione agronomia deve soddisfare la misura B-23 del PTA approvato con delibera n. 260 del 28/08/2018 la quale prevede di assicurare alle colture un corretto apporto di nutrienti (organici e di sintesi) attraverso l'applicazione dei principi del CBPA (D.M. 19.04.1999 in vigore fino all'adozione della DGR attuativa del CBPA).

Sono stati stabiliti inoltre degli adempimenti amministrativi (Comunicazione, PUA e Registro delle concimazioni) a cui sono tenuti gli allevatori che distribuiscono quantitativi di effluenti zootecnici di un certo rilievo.

Tutti gli allevamenti soggetti ad IPPC hanno l'obbligo di presentare all'Autorità competente, la Comunicazione, in quanto produttori di azoto, con l'eventuale Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento – PUA (preventivo) ed il Registro delle concimazioni (a consuntivo).

L'art. 5 comma 4 del D.M. 25.2.2016 prevede che "Nel caso di aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di utilizzazione agronomica è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale".

Nell'ambito del procedimento autorizzatorio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si prende atto della Comunicazione/PUA presentata dall'allevamento e, nel caso di nuovo impianto, l'invio della Comunicazione dovrà essere effettuato prima dell'inizio della produzione.

3.3. Dichiarazione delle emissioni prodotte al Registro E-PRTR

Il Regolamento CE n. 166/2006 ("Regolamento E-PRTR") del Parlamento europeo e del Consiglio, ha modificato le direttive 91/689/CE e 96/61/CE del Consiglio ed ha istituito un Registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario.

Il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157, all'articolo 4, prevede che i gestori degli allevamenti intensivi, soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale se superano i valori soglia delle sostanze inquinanti per aria, acqua e suolo specificati nell'allegato II del suddetto Regolamento, siano tenuti a comunicare i dati sulle emissioni

entro il 30 aprile di ogni anno all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e all'Autorità competente di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto.

Nel caso in cui l'attività sia soggetta a modifica deve essere riesaminata la comunicazione del PRTR (sostanze inquinanti).

L'emissione di un inquinante in aria deve essere riportata come totale, ossia deve includere emissioni puntuali (convogliate), e diffuse (non convogliate) e deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali.

Dagli allevamenti le possibili emissioni in aria considerate nell' E-PRTR sono:

- Metano (soglia:100 t/anno);
- Ossidi di azoto (NOX/NO2, soglia:10 t/anno);
- Ammoniaca: (soglia: 10 t/anno).
- Fosforo (soglia: 5.000 Kg/anno)

3.4. Benessere degli animali

Le norme sul benessere degli animali sono rivolte in particolare agli animali che si trovano in sistemi di allevamento intensivo. Numerosi sono i fattori che possono influire sul loro benessere, ad esempio il tipo di strutture stabulative e le zone di riposo, lo spazio a disposizione e la densità dei capi, le condizioni di trasporto, i metodi di stordimento e di macellazione, la castrazione dei maschi e il taglio della coda.

Norme armonizzate a livello di Unione europea sono attualmente in vigore per numerose specie animali e per varie questioni che influenzano il benessere animale. La direttiva 98/58/CE del Consiglio definisce Norme minime per la protezione di tutti gli animali negli allevamenti, mentre altre Norme UE definiscono gli standard di benessere degli animali da allevamento durante il trasporto e al momento dello stordimento e della macellazione. Direttive specifiche riguardano la protezione di singole categorie animali quali i suini e gli avicoli.

3.5. Relazione di riferimento

I Gestori degli impianti elencati nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto n. 152/2006, devono verificare la sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del decreto n. 152/2006.

Il Gestore deve pertanto verificare se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose in base alla classificazione del Regolamento n. 1272/2008/CE, nonché se le sostanze usate, prodotte o rilasciate, determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione.

A tal fine il Gestore è tenuto a seguire la procedura di cui al Decreto Ministeriale.

Qualora dalle valutazioni effettuate si può escludere qualsiasi possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo la Relazione di riferimento non si predisponde.

In caso contrario il Gestore è tenuto alla predisposizione della Relazione di riferimento.

3.6. Altre norme applicabili

L'esercizio dell'attività è altresì assoggettato al rispetto di altre norme applicabili al settore dell'allevamento:

- *Benessere animale (D. Lgs n. 181/2010, per i polli allevati per la produzione di carne D. Lgs n. 267/2003 e Decreto del Ministero della Salute del 20 aprile 2006 per le galline ovaiole e il D.Lgs n. 122/2011 per i suini);*
- *Biosicurezza Aviaria (Direttiva n. 2005/94/CE);*
- *D.M. 25.02.2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";*
- *REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e Decreto n. 6793 18 luglio 2018 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009.*

4. MODULISTICA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER NUOVE INSTALLAZIONI, RIESAME RINNOVI E MODIFICHE SOSTANZIALI DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATA AMBIENTALE

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DPR n. 160/2010 le domande e i relativi allegati tecnici sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAPE competente per il territorio in cui si svolge l'attività. In attesa dell'implementazione della piattaforma regionale per la presentazione agli Sportelli Unici per le Attività Produttive e le Attività Edilizie (SUAPE) la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale per nuove installazioni, la richiesta di rinnovo e riesame di cui all'articolo 29-octies, la richiesta di modifica sostanziale di cui all'art. 29-nonies comma 2, è presentata in modalità telematica tramite PEC alla Regione Umbria all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it.

La domanda, da utilizzare obbligatoriamente decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente atto, è presentata utilizzando lo "schema di domanda" allegato al presente atto comprensiva di tutti gli allegati tecnici.

Unitamente alla domanda, completa degli allegati tecnici, è presentato il progetto definitivo dell'installazione o delle modifiche sostanziali dell'installazione autorizzata. La relazione tecnica descrive compiutamente tutte le attività e gli impianti compresi nell'installazione AIA.

In apposito elaborato grafico, a scopo divulgativo tramite il sito istituzionale regionale, è rappresentato il perimetro dell'area dell'installazione e degli impianti o attività autorizzate e loro modifiche.

5. CRITERI GENERALI

5.1. Capacità produttiva

In generale per le attività IPPC che sono accompagnate da valori soglia, come ad esempio gli allevamenti zootecnici intensivi, per capacità produttiva si deve intendere la capacità corrispondente al massimo inquinamento potenziale dell'impianto.

Considerato che le emissioni di un allevamento intensivo sono riferite al "posto" (pollame/suino), la potenzialità massima di un allevamento deve essere determinata dal numero di posti disponibili in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione nel rispetto delle normative sul benessere degli animali: si escludono le corsie di alimentazione, le aree di servizio, ecc. Se non ci sono box monoposto il numero di posti potenziale viene calcolato dividendo la superficie calpestabile dagli animali per la superficie minima fissata dalle normative sul benessere degli animali.

$$CP = SUS/SM$$

Dove:

CP = capacità produttiva potenziale dell'allevamento.

SUS = superficie utile di stabulazione.

SM = superficie minima indicata nelle normative sul benessere animale.

A) POLLAME: Pollame (polli), tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna.

Per il pollame il numero massimo di capi normalmente allevato in un ciclo deve rispettare le norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne (D. Lgs 181/2010) che prevedono che in ogni capannone dello stabilimento la densità massima di allevamento non deve superare in alcun momento 33 Kg/m². Previa autorizzazione dell'autorità sanitaria territorialmente competente la densità massima può arrivare a 39 Kg/m² a condizione siano rispettate le disposizioni di cui all' allegato II oltre a quelle dell'allegato I del citato decreto legislativo. Qualora siano rispettati i criteri dell' allegato V, l'autorità sanitaria può autorizzare un ulteriore aumento, fino ad un massimo di 3 Kg/m².

In considerazione delle specie il numero di capi allevabile all' interno di uno stesso capannone può variare di molto. Come riferimento si possono considerare i pesi medi di alcune specie avicole riportati nella seguente tabella:

Categoria avicola	Peso medio di un capo durante un ciclo (Kg/capo)
Galline ovaiole	1,8
Pollastre	0,7
Polli broilers	da 1,5 a 1,9
Faraone	1,0
Tacchini maschi	9,0
Tacchini femmine	4,0

A.1 Il calcolo della capienza massima dell'allevamento (numero di posti) va effettuato sommando il numero di capi di ciascuna categoria compresa nell'allevamento.

- **Esempio:**

un allevamento fino a 32.500 galline ovaiole e fino a 10.500 tacchini femmina corrisponde a 43.000 posti pollame; considerando una densità massima di 33 Kg/m², la superficie utile di stabulazione va così calcolata:

$$32.500 \times 1,8 = 58.500$$

$$58.500 : 33 = 1772 \text{ m}^2 \text{ superficie utile di stabulazione per le galline ovaiole}$$

$$10.500 \times 4,0 = 42.000$$

$$42.000 : 33 = 1272 \text{ m}^2 \text{ superficie utile di stabulazione per i tacchini femmina}$$

$$1.772 \text{ m}^2 + 1.272 \text{ m}^2 = 3.044 \text{ m}^2 \text{ superficie di stabulazione totale}$$

B) SUINI: suini da ingrasso (oltre 30 kg) e scrofe.

Per la specie suina, nell'ambito di ciascuna delle categorie di attività (suini da produzione di peso oltre 30 Kg o scrofe), il numero massimo di capi deve rispettare quanto previsto nella normativa sul benessere animale (D.Lgs. 122/2011) che prevede che per ciascuna categoria allevata siano rispettate le superfici di cui alla tabella seguente:

Categoria specie suina	Superfici libere a disposizione per animale mq/capo
Suinetti (peso inferiore a 10 Kg)	(Vedi Scrofa allattante)
Suini (peso compreso tra 10 e 20 Kg)	0,20 Mq
Suinetti svezzati (peso compreso tra 20 e 30 Kg)	0,30 Mq
Suini (peso compreso tra 30 e 50 Kg)	0,40 Mq
Suini (peso compreso tra 50 e 85 Kg)	0,55 Mq
Suini (peso compreso tra 85 e 110 Kg)	0,65 Mq
Suini Ingrasso (peso oltre 110 Kg)	1,00 Mq
Scrofe (peso oltre 110 Kg)	2,25 Mq
Scrofe in gestazione (peso oltre 110 Kg)	2,25 Mq
Scrofe allattanti (peso oltre 110 Kg)	(1 Gabbia un posto)
Scrofe in attesa di calore (peso oltre 110 Kg)	1,64 Mq

5.2. Allevamenti che allevano un numero di capi inferiore alla potenzialità massima

4.2.1 Capacità determinata da limite legale

La Circolare del MATTM n. 27569 del 14/11/2016, precisa che: "la capacità massima sia nei fatti determinata da un limite legale alla capacità produttiva, che l'installazione non deve superare per obblighi autonomamente vigenti. Casi tipici di tale fattispecie sono limitazioni discendenti da obblighi di legge, da condizioni VIA o da

prescrizioni autorizzative (ad esempio, divieto di impiegare caldaie di riserva in contemporanea con le altre). Tale limite legale alla capacità produttiva è significativo, ai fini del confronto con le soglie della disciplina IPPC, solo a condizione che il rispetto dei relativi obblighi sia monitorato dal gestore, dando conto almeno annualmente degli esiti del monitoraggio alla autorità competente ad effettuare verifiche periodiche del rispetto degli obblighi stessi. Si noti che, in caso di superamento della soglia, o di mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione, decadono le condizioni per considerare significativo il limite legale alla capacità produttiva e pertanto l'esercizio in assenza di AIA, ove il fatto non costituisca più grave reato, può determinare l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, del D. Lgs. 152/06, nonché l'intervento, ai sensi dell'articolo 29-decimo, comma 9, lettera d, del D. Lgs. 152/06, dell'autorità competente in materia di AIA"

4.2.2 Capacità inferiore alla potenzialità massima e inferiore alla soglia AIA

Nel caso in cui la capacità produttiva allevamento superi la soglia di applicazione della IPPC (esempio suini da ingrasso con più di 2000 capi) ma, per motivazioni diverse riconducibili anche a scelte aziendali, viene deciso di allevare un numero di capi inferiore alla soglia AIA, non è necessario richiedere l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il Gestore deve motivare la scelta (ad esempio carenza di stoccaggi, di terreni per lo spandimento, perché parte dei capannoni sono utilizzati per altri scopi) e indicare le strutture o parti delle stesse non utilizzate o sottoutilizzate per l'allevamento.

4.2.3 Capacità inferiore alla potenzialità massima ma superiore alla soglia AIA

Nel caso in cui la capacità produttiva allevamento superi la soglia di applicazione della IPPC (esempio suini da ingrasso con più di 2000 capi) ma, per motivazioni diverse riconducibili anche a scelte aziendali, viene deciso di allevare un numero di capi inferiore alla massima potenzialità della struttura ma comunque superiore alla soglia AIA, è necessario richiedere l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il Gestore deve comunque motivare la scelta (ad esempio carenza di stoccaggi, di terreni per lo spandimento, perché parte dei capannoni sono utilizzati per altri scopi) e indicare le strutture o parti delle stesse non utilizzate o sottoutilizzate per l'allevamento.

In ogni caso il Gestore che intenda allevare un numero di capi inferiore alla capacità massima deve sempre dimostrare che l'impianto non superi mai i limiti fissati dall'autorizzazione provvedendo a trasmettere, all'inizio di ciascun ciclo produttivo, la comunicazione contenente il numero di capi effettivamente allevati ad ARPA e all'ULSS settore veterinario ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza.

5.3. Allevamenti con suini e pollame

Nel caso di un'installazione con un allevamento di pollame e un allevamento di suini, per l'assoggettamento alla normativa IPPC, si considerano separatamente i due allevamenti e si deve richiedere l'Autorizzazione Integrata Ambientale per quello che supera la soglia IPPC. L'allevamento che non supera la soglia IPPC deve comunque acquisire l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Paragrafo 2 delle presenti "linee guida" oppure l'autorizzazione Unica Ambientale nel caso di altre autorizzazioni ambientali (scarichi, utilizzazione agronomica e ...).

Nel caso in cui entrambe le soglie siano superate, va presentata una domanda AIA con elaborati riguardanti le attività di allevamento di suini e pollame.

Nel caso in cui ci siano più categorie allevate (polli + suini), i capi non vanno sommati per definire la soglia IPPC (ovviamente, se l'impianto è IPPC, andranno considerati tutti nelle valutazioni di impatto per il rilascio dell'AIA).

5.4. Attività connesse

Le attività connesse all'allevamento e le relative emissioni devono essere riportate nella relazione tecnica prevista dalla domanda AIA e di conseguenza indicate, come per l'impianto principale, nelle planimetrie e nelle schede che si ritengono pertinenti all'interno della stessa domanda.

La Circolare 22295 del 27/10/2014 del MATTM definisce il concetto di attività connessa nel seguente modo: per attività accessoria, tecnicamente connessa ad una attività IPPC svolta nel sito (intendendo come "attività IPPC" una attività rientrante in una delle categorie di cui all'allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo), si intende una attività:

- a) svolta nello stesso sito dell'attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività IPPC e

b) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività IPPC (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività IPPC).

Ai fini della lettera a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di collettamento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti, etc..) a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività consediate, nonchè di estensione limitata al sito.

Ai fini della lettera b), nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell'attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con l'altra (e non viceversa), si riconosce al gestore (o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un'unica installazione.

Si precisa che il significato di "attività connessa" ai fini dell'IPPC è diversa da quella definita dall'articolo 2135 del C.C. successivamente modificato dal D. Lgs. n. 228/2001: *"si intendono connesse comunque le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente (...) dall'allevamento"*.

Alcuni esempi più comuni di attività connesse ad un'attività come l'allevamento, sono:

- i mangimifici;
- attività di lavorazione uova (escluso il solo confezionamento);
- impianti di macellazione e lavorazione della carne;
- impianti a Biogas o a Biomassa;
- caseifici;
- impianti per broda dei suini;
- impianti di trattamento carcasse.

Le attività connesse che rientrano nelle categorie di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, devono presentare una domanda AIA specifica che seguirà un iter amministrativo indipendente dall'allevamento se in carico a diverso gestore.

5.5. Allevamenti plurisede e presenza di più allevamenti nello stesso sito

L'Autorizzazione Integrata Ambientale è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.

Si possono presentare realtà diverse rispetto al singolo impianto definito come *"l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto n. 152/2006 e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento"*, come ad esempio la presenza di più allevamenti nello stesso sito o, al contrario, un allevamento gestito da un solo titolare ma diviso in più sedi distaccate tra loro.

Si ritiene pertanto di dare delle indicazioni che rappresentano una linea di indirizzo generale anche se ogni caso deve essere oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente:

Nel caso di attività zootecnica costituita da più impianti di allevamento sotto la stessa ragione sociale:

1. se gli impianti hanno sedi diverse, tra loro distaccate, deve essere presentata una domanda AIA per ciascuna sede che supera la soglia;
2. se gli impianti hanno strutture in comune che implicano un collegamento funzionale (es. strutture di stoccaggio o depuratore delle deiezioni in comune, utilizzo degli stessi silos e/o del mangimificio) può essere presentata una unica AIA.

Lo stesso criterio si utilizza anche per determinare l'assoggettamento all'AIA dell'allevamento diviso in più sedi soprattutto nel caso in cui i singoli allevamenti siano di dimensione inferiore a quella stabilita dall'allegato VIII del D. Lgs n. 152/2006, ma concorrano insieme a superare tale soglia.

Nel caso di due o più aziende (con ragioni sociali diverse – esempio allevamenti intestati a diversi soggetti familiari) collocate in uno stesso sito (o confinanti) che sono anche collegate dal punto di vista funzionale

(strutture di stoccaggio e trattamento degli effluenti o degli alimenti in comune) deve essere presentata istanza AIA, anche se i singoli allevamenti non sarebbero assoggettabili all'AIA, facendo riferimento al numero di capi allevato congiuntamente dai diversi titolari.

5.6. Migliori Tecniche Disponibili

Ricordato che le BAT (Best Available Techniques) sono le Migliori Tecniche Disponibili e i BREF (Bat Reference Documents) i documenti di riferimento per le BAT, gli allevamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale devono utilizzare le Migliori Tecniche Disponibili (BAT), tenendo conto delle misure incluse nel BREF. Il BREF per gli allevamenti intensivi (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs), è stato pubblicato nella sua versione definitiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 febbraio 2017 (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) *concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*).

La scelta delle "Migliori Tecniche Disponibili" deve perseguire lo scopo di raggiungere un livello di protezione ambientale complessivo ritenuto accettabile sulla base delle caratteristiche tipologiche dell'allevamento, della situazione ambientale e territoriale in cui l'impianto si trova. In linea generale le Migliori Tecniche Disponibili devono essere dirette ad ottenere da ciascun impianto le migliori prestazioni ambientali, senza con ciò compromettere anche dal punto di vista economico i livelli produttivi del settore.

Pertanto, nella valutazione delle varie tecniche, al fine di individuare le Migliori Tecniche Disponibili, si deve tenere in considerazione la sostenibilità delle stesse, sia da un punto di vista tecnico che economico.

6. SCHEMA TIPO DELL'ALLEGATO TECNICO AL PROVVEDIMENTO DI AIA (CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE)

Lo schema tipo declina, ovviamente in termini generali, le possibili condizioni e prescrizioni, da modulare caso per caso in relazione alle particolari caratteristiche dell'installazione e del territorio interessato, cui andrà subordinato l'esercizio dell'attività di allevamento. Altresì sono indicati i contenuti generali del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e tutti gli adempimenti che il gestore è tenuto a svolgere nei confronti delle Autorità competenti alla vigilanza e al controllo della regolarità delle attività.

**Alla Regione Umbria**

Servizio Autorizzazioni Ambientali A.I.A. e A.U.A.

Via Mario Angeloni 61

06124 Perugia

Direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**
presentata ai sensi dell'art. 29-ter del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Io sottoscritto nato a il, residente in
....., via n., CF.....
nella sua qualità di (*ruolo di rappresentanza dell'impresa*) dell'impresa
..... (*ragione sociale*),
chiedo ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/2006 per l'installazione sita nel Comune di
....., via n,
il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per il seguente fine:

- esercizio della nuova installazione; ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- modifica sostanziale degli impianti dell'installazione esistente; ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

A tal fine allego la documentazione indicata nelle "Schede Tecniche", nonché la quietanza di pagamento degli oneri istruttori ai sensi del D.M. 24 aprile 2008 e della D.G.R. 8 marzo 2010, n. 382

Dichiaro che:

- l'attività non è soggetta alla verifica di V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06;
- l'autorità competente alla verifica di V.I.A. ha valutato la non assoggettabilità alla V.I.A. del progetto relativo all'attività (*specificare i riferimenti dell'atto di decisione*).
- l'attività non è soggetta all'obbligo della comunicazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 152/2006 (Regolamento CE n. 166/2006 E-PRTR);
- la seguente marca da bollo è stata annullata per la presentazione dell'istanza di AIA
.....;
- mi impegno a fornire ulteriore marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione con le stesse modalità indicate al punto precedente;

Data.....

Firma

allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente (art. 38, c..3, D.P.R. 445/00).

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nella presente domanda verranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale e nello specifico dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i.. All'interessato spettano altresì i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato.

**(A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
oppure VISURA CAMERALE¹
(*) per la compilazione vedere note fine testo**

Il sottoscritto.....
nato a il
residente a via
nella sua qualità di
dell'impresa

D I C H I A R A

che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di con il numero
Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:
Forma giuridica:
Sede legale:
Codice Fiscale:
Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti:

OGGETTO SOCIALE:

.....
.....
.....
.....

¹ resa ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:

COGNOME	E NOME	LUOGO E DATA NASCITA	CARICA
.....
.....
.....

DIRETTORI TECNICI E RESPONSABILI TECNICI:

COGNOME	E NOME	LUOGO E DATA NASCITA	CARICA
.....
.....
.....

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI / PROPRIETARI:

.....
.....
.....

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

.....
.....
.....

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

il titolare/legale rappresentante

Data

.....

(*) Per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, riportare i dati dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 che, per comodità di lettura, si riporta di seguito:

art. 85

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1) *La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.*

2) *La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre al direttore tecnico, ove previsto:*

- *per le associazioni a chi ne ha la rappresentanza,*
- *per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica Amministrazione;*
- *per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico,*
- *per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;*
- *per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;*
- *per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;*
- *per le società di cui all'art. 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;*
- *per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;*
- *per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.*
- *... [omissis]*

**(B) DICHIARAZIONE PER GLI IMPIANTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E
RECUPERO RIFIUTI**

La presente scheda deve essere compilata personalmente da ogni socio amministratore delle società in nome collettivo, socio accomandatario delle società in accomandita semplice, o amministratore munito di rappresentanza in tutti gli altri casi di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità.

Il sottoscritto
nato ail, residente
invia.....,
in qualità di.....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole altresì che posso decadere dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

() di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia, di un altro Stato che riconosce analogo diritto ai cittadini italiani;

() di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;

() di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

- a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, non commutata in pena pecuniaria,
- b) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

() di non essere sottoposto a misure di prevenzione personali di cui al Libro I, Titolo I, Capo I del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e s.m.i. (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*);

In fede.

Firma del Dichiarante

Data

(C) DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GESTORE DEGLI IMPIANTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI

Il/La sottoscritto/a,
 nella mia qualità di
 dell'impresa
 che svolge operazioni di smaltimento e recupero rifiuti presso l'impianto sito in

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole altresì che posso decadere dai benefici eventualmente conseguiti,

DICHIARO

() di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia, di un altro Stato che riconosce analogo diritto ai cittadini italiani;

() di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;

() di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

- a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, non commutata in pena pecuniaria,
- b) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

() di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;

() di non essere sottoposto a misure di prevenzione personali di cui al Libro I, Titolo I, Capo I del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

() di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi;

() che l'immobile in cui si intende svolgere l'attività è nella disponibilità dell'impresa a titolo die fino al

(produco a tal proposito copia del titolo/dichiarazione del proprietario)

In fede.

Data

Firma del Dichiarante_____

Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale - SCHEDE INFORMATIVE -

<u>Prospetto degli allegati</u>	9
<u>Informazioni amministrative</u>	11
<u>Capacità dell'installazione e livello produttivo</u>	13
<u>Atti autorizzativi pregressi</u>	14
<u>Inquadramento urbanistico-territoriale</u>	15
<u>Descrizione del ciclo d'allevamento e della gestione degli effluenti zootecnici</u>	16
<u>Applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD)</u>	26
<u>Sintesi non tecnica</u>	36
<u>Materie prime , ausiliarie, intermedi di produzione e prodotti</u>	37
<u>Approvvigionamento idrico</u>	40
<u>Scarichi industriali e domestici</u>	42
<u>Piano di gestione e prevenzione acque meteoriche</u>	47
<u>Produzione rifiuti conto proprio</u>	49
<u>Emissioni in atmosfera convogliate</u>	51
<u>Emissioni di rumore</u>	55
<u>Energia prodotta e consumata</u>	57
<u>Sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni</u>	60
<u>Informazioni sullo stato di qualità suolo e acque sotterranee</u>	61
<u>Rischio Industriale</u>	63

PROSPETTO DEGLI ALLEGATI

Schede tecniche		Allegata	Non applicabile	Scheda riservata ²
A1	Informazioni amministrative			
A2	Capacità dell'installazione			
A3	Atti autorizzativi			
B	Inquadramento urbanistico-territoriale			
C	Ciclo d'allevamento			
D	Applicazione delle MTD			
E	Sintesi non tecnica			
F	Materie prime utilizzate			
G	Approvvigionamento idrico			
H1	Scarichi idrici			
H2	Piano di gestione e prevenzione acque meteoriche			
I	Produzione di rifiuti conto proprio			
L1	Emissioni in atmosfera convogliate			
M	Emissione di rumore			
N	Energia prodotta e consumata			
O	Sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni			
P	Informazioni sullo stato di qualità suolo e acque sotterranee			
Q	Rischio Industriale			

² Segnalare le schede dove sono presenti informazioni che, ai sensi del comma 14 dell'art. 29-quarter del d.lgs. 152/06, devono essere sottratte al pubblico per ragioni di salvaguardia della sicurezza pubblica e difesa nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, di riservatezza industriale, commerciale o personale. In questi casi, occorre presentare una copia delle schede con solo le informazioni accessibili al pubblico. Si evidenzia che non possono essere sottratte al pubblico le informazioni riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente. A tal fine si ricorda che occorre motivare la riservatezza e che non possono essere esclusi dalla consultazione pubblica i dati relativi alle emissioni in tutte le matrici ambientali.

Cartografie e planimetrie ³		Allegata	Non applicabile	Scheda riservata
1	Relazione tecnica ⁴			
2	Inquadramento topografico 1:10000			
3	Ortofoto dell'impianto IPPC			
4	Mappa catastale			
5	Stralcio PRGC			
6	Planimetria del complesso in scala adeguata			
7	Planimetria punti di approvvigionamento acqua e reti degli scarichi idrici ⁵			
8	Planimetria aree gestione rifiuti - posizione serbatoi o recipienti mobili di stoccaggio materie prime			
9	Planimetria punti di emissione in atmosfera			
10	Planimetria della zonizzazione acustica			
Altra documentazione allegata				

³ Evidenziare su tutte le cartografie e planimetrie il perimetro del sito.

⁴ Relazione tecnica redatta da Tecnico abilitato.

⁵ Nelle planimetrie riportare le reti di scarico industriale, domestico e delle acque meteoriche e l'ubicazione dei pozzetti di campionamento.

SCHEDA **A1****A1**

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

TABELLA A1.1 – DATI IDENTIFICATIVI DELL'INSTALLAZIONE

Attività svolta	<i>descrizione sintetica del tipo di allevamento</i>
Sede	<i>Comune - indirizzo</i>
Categoria AIA	<i>categoria di attività elencata dall'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06 – Codice Ippc 6.6 a) b) c)</i>
Codice azienda	<i>nel caso l'installazione sia già in possesso di altre autorizzazioni ambientali rilasciate dalla Regione Umbria e/o Provincia di Perugia/Terni, riportare il codice identificativo indicato nell'autorizzazione</i>

TABELLA A1.2 – DATI IDENTIFICATIVI DEL GESTORE

Gestore	<i>ragione sociale dell'impresa che gestisce l'installazione</i>
Indirizzo sede legale	<i>Comune – indirizzo</i>
Indirizzo PEC	<i>Posta elettronica certificata a cui devono essere inviate le comunicazioni</i>
Codice fiscale dell'impresa	
Classificazione dell'impresa	<i>piccola, media, grande sulla base delle definizioni di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 ⁶</i>
Codice ATECO	

TABELLA A1.3 – RIFERIMENTI E CONTATTI

Rappresentante del gestore	<i>legale rappresentante dell'impresa o eventuali persone delegate</i>	
Ruolo del rappresentante		
Contatti del rappresentante	email	
	telefono	
	fax	
Referente interno	<i>se diversa dal soggetto rappresentante, indicare la persona dell'impresa a cui fare riferimento per la pratica</i>	
Ruolo / mansioni		
Contatti del referente interno	email	
	telefono	
	fax	

⁶ Criteri di classificazione delle imprese:

- **PICCOLA IMPRESA:** < 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio annuo < 10 milioni di euro
- **MEDIA IMPRESA:** < 250 dipendenti e fatturato annuo < 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo < 43 milioni di euro
- **GRANDE IMPRESA:** ≥ 250 dipendenti oppure fatturato annuo ≥ 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo ≥ 43 milioni di euro

SCHEDA **A1**

Redattore della pratica		<i>se la documentazione è stata predisposta da un consulente esterno, riportare i contatti di chi ha redatto la pratica</i>
Titolo / abilitazioni professionali		
Contatti del redattore della pratica	studio professionale	
	indirizzo	
	email	
	telefono	

TABELLA A1.4 – SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

ISO 14001	SI / NO	Data di rilascio o ultimo rinnovo	
EMAS	SI / NO	Data di rilascio o ultimo rinnovo	

Allegare copia del certificato

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

Nome allegato	Descrizione

SCHEDA **A2****A2**

CAPACITÀ DELL'INSTALLAZIONE E LIVELLO PRODUTTIVO

TABELLA A2.1 –CONSISTENZA MASSIMA DI STALLA (CAPACITÀ PRODUTTIVA)

- Riportare la capacità produttiva massima (potenziale) dell'installazione, riferita al parametro soglia dell'allegato VIII della parte seconda del d.lgs. 152/06:
 - 6.6 allevamento intensivo di pollame o di suini:
 - a. con più di 40.000 posti pollame;
 - b. con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
 - c. con più di 750 posti scrofe.

Attività AIA	Codice categoria	Capacità massima installazione IPPC	
		numero di posti animale	tipo animale
<i>es. allevamento avicolo</i>	6.6 a)		<i>es. galline ovaiole</i>
<i>es. allevamento suini</i>	6.6 b)		<i>es. suini ingrasso</i>
<i>es. allevamento Scrofe</i>	6.6 c)		<i>es. suini da riproduzione</i>

TABELLA A2.2 – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

- Riportare il numero di dipendenti che hanno mediamente operato nel complesso produttivo nel corso dell'ultimo anno solare (vedi istruzioni MUD);
- Riportare le ore e i giorni normalmente lavorati.

Numero di dipendenti		
Numero coadiuvanti		
Orario lavorativo	Ore di lavoro al giorno	
	Giorni di lavoro alla settimana	
	Giorni di lavoro all'anno	
Nel caso di attività stagionale, indicare il periodo di lavoro		

SCHEDA **A3****A3**

ATTI AUTORIZZATIVI PREGRESSI

NOTE

- Indicare autorizzazioni, nulla osta, visti, concessioni, certificati o altri atti di analoga natura in materia ambientale, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza già rilasciate dalle autorità amministrative competenti che hanno rilevanza diretta (sono sostituite) o indiretta (forniscono indicazioni utili alla valutazione) ai fini della autorizzazione integrata ambientale. In particolare, quelle relative a:
 - approvvigionamento idrico;
 - scarichi idrici;
 - spandimento di fanghi;
 - gestione dei rifiuti;
 - emissioni in atmosfera;
 - autorizzazione igienico sanitaria per lavorazioni insalubri;
 - concessione edilizia (citare solo gli atti più significativi);
 - certificato prevenzione incendi;
 - (eventuali) operazioni di bonifica in corso.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Indicare le autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio dell'AIA

TABELLA A3.1 – ATTI AUTORIZZATIVI

Estremi dell'atto	Ente rilasciante	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto

SCHEDA **B****B**

INQUADRAMENTO URBANISTICO-TERRITORIALE

TABELLA B.1 – SUPERFICIE DEL COMPLESSO

Superficie del Complesso [m ²]	Totale	
	Coperta	
	Scoperta pavimentata	
	Scoperta non pavimentata	

TABELLA B.2 – DESTINAZIONE D'USO

Destinazione d'uso del Complesso come da PGRC vigente	
Destinazione d'uso delle aree collocate entro 500 m come da PGRC vigente	

TABELLA B.3 – VINCOLI URBANISTICI E TERRITORIALI

- Indicare i vincoli urbanistico-territoriali previsti dal PRGC e dal Regolamento Edilizio rilevanti nell'area di localizzazione del complesso produttivo entro un raggio di 500 m dal perimetro IPPC, inclusi:
 - capacità insediativa residenziale teorica; aree per servizi sociali; aree attrezzate e aree di riordino da attrezzare destinate ad insediamenti artigianali e industriali; impianti industriali esistenti; aree destinate ad attività commerciali; aree destinate a fini agricoli e silvo-pastorali fasce e zone di rispetto (ed eventuali deroghe) di infrastrutture produttive, di pubbliche utilità e di trasporto, di fiumi, torrenti e canali; zone a vincolo idrogeologico e zone boscate; beni culturali ambientali da salvaguardare; aree di interesse storico e paesaggistico, classe di pericolosità geomorfologica.....;
- Indicare gli ulteriori vincoli rilevanti non previsti dal PRGC, quali, in particolare, quelli derivanti dalla tutela delle acque destinate al consumo umano, delle fasce fluviali, delle aree naturali protette, usi civili, servitù militari, Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Tipologia	Descrizione e riferimenti	Complesso soggetto al vincolo (SI/NO)

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Allegare le cartografie e le planimetrie

Nome Allegato	Descrizione

C SCHEDA

C

DESCRIZIONE DEL CICLO D'ALLEVAMENTO E DELLA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

NOTE

- Descrivere, con l'ausilio del diagramma di flusso, l'attività svolta all'interno dell'installazione con particolare attenzione al ciclo di allevamento ed alla gestione degli effluenti zootecnici, descrivendo nel dettaglio:
 - la specie allevata, il tipo di ciclo, considerando eventuali fasi intermedie e/o sfoltimenti, il vuoto sanitario e la sua modalità di svolgimento, la durata del ciclo e del vuoto sanitario ecc;
 - la produzione dell'effluente zootecnico durante la stabulazione e la modalità di avvio alla fase di stoccaggio ecc;
 - le strutture destinate allo stoccaggio dell'effluente zootecnico palabile e non palabile, le tipologie di copertura del refluo ecc;
 - tempi e modalità di spandimento delle deiezioni zootecniche.
- Riportare nelle tabelle C i dati quantitativi relativi al ciclo di allevamento e alla gestione degli effluenti. A tal fine è necessario fare riferimento alle tabelle ed ai coefficienti di calcolo indicati nella DGR 1492/2006 e s.m.i. e/o alla D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2052;
- I codici delle strutture indicati nelle tabelle devono essere riportati anche sulle planimetrie allegate.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Descrivere le modifiche del ciclo di allevamento e della gestione degli effluenti rispetto alla situazione autorizzata, e compilare le relative tabelle della sezione C.

- TABELLA C.1 – ADEMPIMENTI D.G.R. 1492/2006 e s.m.i. e/o alla D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2052 e P.T.A. e s.m.i.;

Le aziende già iscritte alla BDN (Anagrafe Nazionale Zootecnica) ossia gli allevamenti esistenti la cui AIA deve essere modificata o sottoposta a riesame, che hanno presentato la Comunicazione (art. 12 D.G.R. 1492/2006 - art. 13 D.G.R. 2052/2005 – P.T.A. e s.m.i.) ed il Piano di Utilizzazione Agronomica (art. 16 D.G.R. 1492/2006 – art. 12 D.G.R. 2052/2005 – P.T.A. Azione A Misure B23) devono compilare la tabella C1 con i dati relativi all'ultimo aggiornamento della comunicazione e del PUA.

C

SCHEDA

Codice Azienda
n° prot. e data ultima validazione della comunicazione
n° prot. e data ultima validazione del PUA

TABELLA C.2. – CICLI D'ALLEVAMENTO

- Riportare i dati caratteristici di ciascun tipo di ciclo di allevamento che s'intende svolgere. Specificare anche le strutture e i posti destinati a infermeria.
- Nella colonna posti, indicare il numero massimo di posti riferiti al tipo di animale e di ciclo svolto nella struttura. Ad esempio:
 - nel caso di allevamento di suini da ingrasso, deve essere indicato il numero di posti per i suini alla fine del ciclo sulla base della superficie di stabulazione prevista dalla normativa sul benessere animale;
 - nel caso di allevamento di avicoli, indicare il numero massimo di capi che corrisponde alla massima densità raggiunta durante il ciclo (nel caso di broilers 33, 39 o 42 kg pv/mq, nel caso di altri avicoli, la densità deve essere indicata dal gestore);
 - nel caso di scrofe, indicare il numero di poste singole presenti in ciascuna struttura o il numero di posti in box in base alla superficie di stabulazione degli animali.
- Nella colonna animali accasati indicare il numero di animali accasati a inizio ciclo per compensare le perdite dovute alle mortalità fisiologica del ciclo di allevamento (solo per cicli di accrescimento/ingrasso). Nel caso di scrofe, in questa colonna possono essere indicati il numero di animali effettivamente presenti se diverso dal numero di posti disponibili.

Codice struttura	Categoria di capi allevati	Tipo e/o fase del ciclo	Durata del ciclo (giorni)	Peso del capo a inizio ciclo	Peso del capo a fine ciclo	Superficie utile di stabulazione (SUS) (m ² /capo o kg/m ²)	Superficie utile di allevamento (SUA) (m ²)	N° posti	N° animali accasati
	<i>es. broilers</i>	<i>es. pollo pesante</i>							
	<i>es. galline ovaiole</i>	<i>es. deposizione</i>							
	<i>es. suini da ingrasso</i>	<i>es. suino pesante da</i>							

SCHEDA **C**

		<i>salumificio- fase di ingrasso</i>							
	<i>es. scrofe</i>	<i>gestazione</i>							
	<i>es. broilers</i>	<i>es. pollo pesante</i>							

TABELLA C.2.1 – DEROGA DELLA DENSITÀ MASSIMA PER I POLLI DA CARNE

- Nel caso di allevamento di polli da carne, specificare se è stata presentata la richiesta all'ASL per una densità di allevamento superiore a 33 kg/mq prevista dall'art. 3, c.3 e c. 5 del d.lgs. 181/2010

Adesione	SI/NO
Art. 3 c. 3 (deroga a 39 kg pv/mq)	
Art.3 c. 5 (deroga a 42 kg pv/mq)	

C

SCHEDA

GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI

Le seguenti tabelle da C.3 a C.8 devono essere compilate:

- nel caso di nuovi allevamenti che non hanno ancora presentato la comunicazione e il PUA;
- nel caso di modifiche in progetto rispetto alla situazione riportata nella BDN (Anagrafe Nazionale Zootecnica)
- nel caso si chieda l'autorizzazione per cicli di allevamenti o per un numero di animali diversi da quelli per i quali è stata presentata la comunicazione

Nei rimanenti casi, per le informazioni sulla gestione degli effluenti zootecnici si fa riferimento all'ultima comunicazione e al PUA

TABELLA C.3- PRODUZIONE DI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Nella compilazione fare riferimento al numero massimo di capi che possono essere allevati per ciascuna categoria.

Nel caso la produzione di effluenti sia determinata senza adottare i coefficienti delle tabelle della DGR 1492/2006 e s.m.i. e/o alla D.G.R. 7 dicembre 2005 n. 2052, occorre allegare una relazione che illustri dettagliatamente:

- materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio azotato aziendale basato sulla misura dei consumi alimentari, delle ritenzioni nei prodotti delle perdite di volatilizzazione e redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali indicati dalla Regione;
- risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;
- piano di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati.

Codice della struttura	Categoria di capi	Tecnica di stabulazione	N° capi	Peso vivo medio totale	Liquame per anno (m ³)	Letame per anno (m ³)	Azoto al campo (kg)	
							liquame	letame

C

SCHEDA

TABELLE C.4- STOCCAGGIO EFFLUENTI ZOOTECNICI PALABILI E NON PALABILI

- Per la compilazione delle tabelle C.4 è necessario fare riferimento ai parametri ed ai coefficienti di calcolo indicati nella DGR 1492/2006 e s.m.i. e/o alla D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2052.
- L'utilizzo coefficienti di calcolo diversi da quelli riportati negli allegati DGR 1492/2006 e s.m.i. e/o alla D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2052. deve essere sempre motivato.

TABELLA C.4.1: SUPERFICI PER LETTIERA PERMANENTE

Codice struttura	Dimensioni strutture		
	Superficie (m ²)	Altezza (m)	Volume (m ³)
<i>es. superficie lettiera capannone 1</i>			

TABELLA C.4.2: STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI PALABILI

Codice struttura	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Altezza cordolo (m)	Numero lati con cordolo	Superficie coperta (m ²)	Superficie scoperta (m ²)
<i>es. platea A</i>						

C
SCHEDA

TABELLA C.4.3: DISPONIBILITÀ AZIENDALE PER LO STOCCAGGIO DI EFFLUENTI PALABILI				
Volume di effluente prodotto (m ³)	Superficie stoccaggio (m ²)	Coefficiente di trasformazione da m ² a m ³	Volume di effluente stoccabile (m ³)	Disponibilità aziendale di stoccaggio (giorni)

TABELLA C.4.4: SOTTOGRIGLIATI PER STOCCAGGIO EFFLUENTI ZOOTECNICI NON PALABILI	
Cod. Struttura	Volume di stoccaggio (m ³)
<i>es. sottogrigliato capannone 1</i>	

TABELLA C.4.5: STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI NON PALABILI						
Cod. Struttura	Larghezza o diametro (m)	Lunghezza (m)	Altezza (m)	Superficie coperta (m ²)	Superficie scoperta (m ²)	Volume (m ³)
<i>es. vasca circolare 1</i>						
<i>es. vasca rettangolare 2</i>						

TABELLA C.4.6: DISPONIBILITÀ AZIENDALE PER LO STOCCAGGIO DI EFFLUENTI NON PALABILI			
Volume di effluente prodotto (m ³)	Volume acque meteoriche raccolte in vasca (m ³)	Volume di effluente stoccabile (m ³)	Disponibilità aziendale di stoccaggio (giorni)

C

SCHEDA

TABELLE C.5- TRATTAMENTO EFFLUENTI ZOOTECNICI

Descrivere il trattamento a cui sono sotto sottoposti gli effluenti zootecnici: es digestione anaerobica, compostaggio, essiccazione, separazione solido/liquido, miscelazione/omogeneizzazione (indicare la frequenza).

Tipo di effluente	Descrizione del trattamento	Quantità iniziali sottoposte a trattamento				Quantità risultanti dal trattamento			
		Liquame		Letame		Liquame		Letame	
		Volume (m ³)	Azoto (kg)	Volume (m ³)	Azoto (kg)	Volume (m ³)	Azoto al campo (kg)	Volume (m ³)	Azoto al campo (kg)

TABELLE C.6- Cessioni/ACQUISIZIONI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Riportare nella tabella le quantità di effluenti cedute o acquistate da terzi. Specificare se lo stoccaggio di tali effluenti avviene presso l'installazione o presso il soggetto terzo

Cessione(C)/ Acquisizione (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Quantità ceduta o acquisita (mc o t)	Cessione/Acquisizione dell'effluente zootecnico		Stoccaggio presso terzi (SI / NO)
			<u>Azienda Agricola:</u> Ragione Sociale, DUC, Estremi della comunicazione	<u>Privato:</u> Nominativo e Codice Fiscale	

C

SCHEDA

TABELLE C.7- TERRENI SPANDIMENTO EFFLUENTI ZOOTECNICI

Per la dose massima di azoto al campo da effluente zootecnico fare riferimento a quanto indicato nella DGR 1492/2006 e s.m.i. e/o alla D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2052.

TERRENI	dose massima di azoto al campo da effluente zootecnico (kg/ha)	superficie (ha)	% sul totale
In conduzione (proprietà)	170		
	240		
	340		
In conduzione (altre forme e affitto)	170		
	240		
	340		
Acquisiti da terzi (asservimento.....)	170		
	240		
	340		
Ceduti a terzi (asservimento.....)	170		
	240		
	340		
Utile ai fini dello spandimento (aziendali + acquisiti - ceduti)	170		
	240		
	340		

C

SCHEDA

TABELLE C.7.1- IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI TERRENI DESTINATI A SPANDIMENTO

- Indicare solo i terreni presenti in fascicolo aziendale (Affitto, usufrutto....)
- La "superficie utilizzata" è la superficie della particella al netto delle tare dell'appezzamento, cioè la superficie realmente coltivabile.

Particella	Foglio	Sezione	Comune	Provincia	Distanza dal centro aziendale (m)	Superficie catastale (ha)	Superficie utilizzata (ha)	Titolo d'uso (proprietà, affitto)	Proprietario

TABELLE C.7.2- IDENTIFICAZIONE CATASTALE TERRENI IN DISPONIBILITA' E/O CONVENZIONE (TERRENI NON IN FASCICOLO E)

- Indicare solo i terreni non presenti in fascicolo aziendale del proponente
- È necessario allegare l'attestazione del titolo d'uso.

Particella	Foglio	Sezione	Comune	Provincia	Distanza dal centro aziendale (m)	Superficie catastale (ha)	Superficie utilizzata (ha)	Superficie utilizzata (ha)	Conduttore

SCHEDA C

TABELLA C.8 – VALUTAZIONE DELL’AZOTO DI ORIGINE ZOOTECNICA DISPONIBILE AL CAMPO CARICO AZOTATO

	Quantità (kg)
Azoto totale disponibile al campo (prodotto + acquisito – ceduto)	
Azoto distribuito sui terreni in zona vulnerabile ai nitrati	
Azoto distribuito sui terreni NON in zona vulnerabile ai nitrati	

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Allegare lo schema del flusso produttivo e la relazione di descrizione delle varie fasi e attività svolte presso l’impianto, seguendo le indicazioni delle note precedenti

Nome Allegato	Descrizione

SCHEDA **D**

D

APPLICAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

NOTE

- Le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques) adottate dalla Commissione europea sono i documenti che contengono le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD), la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di consumo, di emissione il monitoraggio associato alle MTD e le pertinenti misure di bonifica del sito. Tali documenti sono soggetti a periodiche revisioni legate anche all'evoluzione tecnica.
- Per le attività di allevamento categoria 6.6, le Conclusioni sulle BAT (o BAT Conclusions) sono state adottate dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2017/302 del 1 febbraio 2017.
- Con il termine BAT-Ael ci si riferisce ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, definiti in condizioni di normale esercizio ed espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche. Con il termine BAT-Ael ci si riferisce ai livelli di rendimento (performance) associati alle BAT, indicati nei documenti Bref e nelle Conclusioni sulle BAT.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Compilare la scheda nel caso di revisione dei Bref e di adozione delle Conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea.
- Aggiornare le informazioni nel caso di modifica delle tecniche utilizzate.
- Aggiornare le informazioni relative ai livelli emissivi e di efficienza raggiunti e al piano di monitoraggio

D

SCHEDA

TABELLE D.2 – INDIVIDUAZIONE DELLE BAT APPLICABILI ALL'ATTIVITÀ IPPC

- Nelle seguenti tabelle sono elencate le tecniche riportate nelle BAT Conclusions, richiamate in base al riferimento numerico. Deve essere indicato quali tecniche sono applicate tra quelle pertinenti il tipo di allevamento svolto;
- Ciascuna BAT comprende normalmente più tecniche. Le BAT Conclusions richiedono in alcuni casi l'adozione di tutte le tecniche, in altri casi è possibile adottare una sola tecnica o una combinazione di tecniche tra quelle descritte;
- Nella colonna "Modalità di applicazione" deve essere descritto come è attuata la tecnica nell'allevamento. Se la tecnica non è applicata, riportare le motivazioni o la tecnica alternativa utilizzata.

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE - BAT 1	
Modalità di applicazione	
Il sistema di gestione ambientale deve essere descritto in una relazione, da allegare alla domanda, che illustri le modalità di attuazione di tutti i punti elencati nella BAT 1, in maniera coerente e adeguata alla complessità dell'organizzazione aziendale.	

BUONA GESTIONE - BAT 2 (richiesta adozione di tutte le tecniche indicate)	
Modalità di applicazione	
2.a	
2.b	
2.c	
2.d	
2.e	

GESTIONE ALIMENTARE - BAT 3, BAT 4 (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)	
Applicata SI/NO	Modalità di applicazione
Quantità azoto totale escrete (kg N escreto/posto animale/anno)	
3.a	Qualora non fossero disponibili tali dati, si rimanda ad un successivo monitoraggio dell'azoto escreto negli effluenti di allevamento.
3.b	
3.c	
3.d	

SCHEDA
D

	Applicata SI/NO	Quantità fosforo totale escretato (kg P ₂ O ₅ escretato/posto animale/anno)
4.a		Qualora non fossero disponibili tali dati, si rimanda ad un successivo monitoraggio del fosforo escretato negli effluenti di allevamento.
4.b		
4.c		

USO EFFICIENTE DELL'ACQUA - BAT 5 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)

	Applicata SI/NO	Modalità di applicazione
5.a		
5.b		
5.c		
5.d		
5.e		
5.f		

EMMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE - BAT 6 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)

	Applicata SI/NO	Modalità di applicazione
6.a		
6.b		
6.c		
		BAT 7 (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)
7.a		
7.b		
7.c		

USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA - BAT 8 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)

	Applicata SI/NO	Modalità di applicazione
8.a		
8.b		
8.c		

SCHEDA D

Modalità di applicazione	
8.a	Applicata SI/NO
8.b	
8.c	
8.d	
8.e	
8.f	
8.g	
8.h	

EMISSIONI SONORE - BAT 9 (applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso recettori sensibili è probabile o comprovato)	
Modalità di applicazione	
9	
10.a	BAT 10 (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)
10.b	
10.c	
10.d	
10.e	
10.f	

EMISSIONI DI POLVERI - BAT 11 (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)	
Modalità di applicazione	
11.a	Applicata SI/NO
11.b	
11.c	

SCHEDA **D**

EMISSIONI DI ODORI – BAT 12 (applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso recettori sensibili è probabile o comprovato)	
	Applicata SI/NO
12	
BAT 13 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)	
13.a	
13.b	
13.c	
13.d	
13.e	
13.f	
13.g	

EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTE SOLIDO – BAT 14 (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)	
	Applicata SI/NO
14.a	
14.b	
14.c	
15.a	
BAT 15 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)	
16.b	
16.c	
16d	
16.e	

EMISSIONI DA STOCCAGGIO DI LIQUAME – BAT 16 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)	

D

SCHEDA

Modalità di applicazione	
16.a	Applicata SI/NO
16.b	
16.c	
BAT 17 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)	
17.a	
17.b	
BAT 18 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)	
18.a	
18.b	
18.c	
18.d	
18.e	
18.f	

TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO- BAT 19 (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)	
Modalità di applicazione	
19.a	Applicata SI/NO
19.b	
19.c	
19.d	
19.e	
19.f	

SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO – BAT 20 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)

D

SCHEDA

Modalità di applicazione aziendale	
Applicata SI/NO	
20.a	
20.b	
20.c	
20.d	
20.e	
20.f	
20.g	
20.h	
BAT 21 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)	
21.a	
21.b	
21.c	
21.d	
21.e	
SI/NO	BAT 22 Modalità di applicazione aziendale
22	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti e l'incorporazione nel suolo

EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO – BAT 23		
Applicata SI/NO	Modalità di applicazione (fornire indicazioni sulla tecnica di calcolo/stima)	Emissione complessiva in aria (t/anno)
23.stima		
23.calcolo		

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO – BAT 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

SCHEDA **D**

Le modalità di applicazione e le tempistiche di eventuali adeguamenti del piano monitoraggio saranno stabiliti in autorizzazione in conformità alle BAT dal numero 24 alla numero 29 delle BAT Conclusions. Il Gestore dovrà indicare quale tecnica intenda utilizzare per il monitoraggio delle emissioni

SOLO PER ALLEVAMENTO INTENSIVO SUINI

EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER SUINI - BAT30 (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)

	SI/NO	Modalità di applicazione aziendale	Emissioni di ammoniaca (kg NH ₃ /posto animale/anno)
30.a			
30.b			
30.c			
30.d			
30.e			

D

SCHEDA

SOLO PER ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME

EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER POLLAME – BAT 31, BAT 32, BAT 33, BAT 34 (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)		
	SI/NO	Emissioni di ammoniaca (kg NH ₃ /posto animale/anno)
31.a		
31.b		
31.c		
32.a		
32.b		
32.c		
32.d		
32.e		
32.f		
33.a		
33.b		
34.a		
34.b		

D

SCHEDA

TABELLA D.3 – ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Specificare eventuali altri documenti presi a riferimento per la definizione delle BAT e dei livelli di emissione e di performance

N°	Nome documento

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Allegare copia dei documenti, diversi dalle Bref e dalle linee guida nazionali, eventualmente presi in esame per valutare le tecniche adottate e i risultati ottenuti

Nome Allegato	Descrizione

SCHEDA **E****E**

SINTESI NON TECNICA

NOTE

- Fornire la sintesi non tecnica richiesta dal comma 2 dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06 delle informazioni delle lettere da a) a l) del comma 1 dello stesso articolo.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Aggiornare la sintesi non tecnica con le variazioni intervenute

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

Nome Allegato	Descrizione

F SCHEDA F

F MATERIE PRIME, AUSILIARIE, INTERMEDI DI PRODUZIONE E PRODOTTI

NOTE

- Riportate nella tabella i dati relativi alle materie prime e ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo ed alle materie prodotte dal ciclo produttivo (con esclusione dei capi zootecnici e degli effluenti zootecnici già analizzati nella sezione C).

IN CASO DI RINNOVO / MODIFICA

- Segnalare le materie prime sostituite e non più utilizzate e le materie non più prodotte, e variazioni delle quantità utilizzate (facendo sempre riferimento alla potenzialità dell'installazione).

Tabella F.1 – MATERIE IN INGRESSO E PRODOTTI

- La tabella è suddivisa in due parti, la prima per le materie prime e ausiliarie in ingresso al ciclo produttivo, la seconda per i prodotti finali e gli eventuali prodotti intermedi ottenuti nel corso del ciclo produttivo.
- Per la compilazione dei campi fare riferimento alle seguenti note:
 - Descrizione: indicare la tipologia delle materie utilizzate, accorpando, ove possibile, prodotti con caratteristiche analoghe, in merito a utilizzo, stato fisico, pittogrammi di pericolo o comunque classificazione e indicazioni di pericolo.
 - Fase di utilizzo: indicare i riferimenti allo schema di ciclo produttivo presentato, oppure il nome o la descrizione dell'installazione o della fase.
 - Area di stoccaggio: con riferimento alla planimetria dell'impianto, riportare la sigla di identificazione dell'area dove le materie sono stoccate.
 - Modalità di stoccaggio: indicare il tipo di contenitore (serbatoi, recipienti mobili, stoccaggio materiale sfuso), se lo stoccaggio è al coperto o allo scoperto.
 - Indicazione di pericolo: riportare l'indicazione di pericolo della sostanza/miscela (cfr. punto 16 scheda di sicurezza).
 - Composizione: riportare i dati indicati al punto 3 delle schede di sicurezza, qualora specificati.
- Nel caso di riesame o modifica, riportare solo le materie prime e ausiliarie per le quali è necessario aggiornare la documentazione già presentata.

F

SCHEDA

Anno di riferimento	
---------------------	--

F.1- A MATERIE IN INGRESSO										
N°	Descrizione materia prima o ausiliaria	Impianto /fase di utilizzo	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Stato fisico	Classificazioni	Codici H/Frasi di rischio	Composizione	Quantità annue utilizzate	
									quantità	u.m.
1										
2										

F.1- B PRODOTTI										
N°	Descrizione prodotto o intermedio	Impianto /fase di utilizzo	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Stato fisico	Classificazioni	Codici H/Frasi di rischio	Composizione	Quantità annue utilizzate	
									quantità	u.m.
1										
2										

F

SCHEDA F

TABELLA F.2 – MATERIE NON PIÙ UTILIZZATE O NON PIÙ PRODOTTE (DA COMPILARE NEL CASO DI RIESAME AIA)

- Riportare nella tabella le materie non più utilizzate o prodotte nel ciclo produttivo rispetto alla situazione descritta nella precedente istanza. Indicare il nome/descrizione della materia con la stessa denominazione utilizzata nella precedente istanza. Nello spazio per le note, possono essere indicati i motivi per i quali la materia non è più in uso o è stata sostituita

Descrizione materia prima o ausiliaria non più utilizzata o della materia non più prodotta	Anno di ultimo utilizzo/produzione	Sostituto	Note

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Allegare le schede di sicurezza dei prodotti commerciali per i quali non sia disponibile la composizione completa

Nome Allegato	Descrizione

SCHEDA G

G

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

NOTE

- I dati richiesti nella presente scheda hanno la funzione di fornire un quadro delle modalità di approvvigionamento e gestione dell'acqua nel complesso produttivo, fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente per acquisire o rinnovare la concessione demaniale all'uso di acque pubbliche.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Compilare la scheda nel caso di variazioni significative, in termini potenziali, dei consumi idrici o delle fonti di approvvigionamento.

TABELLA G.1 – PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

- Indicare, per ciascuna tipologia di approvvigionamento, il numero totale di punti di prelievo idrico.

Acquedotti		Trincee drenanti	
Pozzi		Sorgenti	
Derivazioni d'acqua superficiali		Fontanili	

TABELLA G.2 – PROSPETTO DEGLI UTILIZZI IDRICI

- Riportare nella tabella successiva il prospetto degli utilizzi idrici.
- Per la compilazione dei campi fare riferimento alle seguenti note.
 - Tipologia di approvvigionamento: specificare se acquedotto, pozzo, derivazione superficiale, trincea drenante, sorgente o fontanile; nel caso di prelievi soggetti a concessione, riportare il numero di concessione rilasciato dall'Ente competente;
 - Impianto/fase di utilizzo: riferirsi all'ultimo aggiornamento dello schema del ciclo produttivo o, per utilizzi diversi dal processo produttivo, specificare tali usi (es. utilizzo igienico/sanitario, raffreddamento, pulizia dei locali, usi irrigui); quando possibile suddividere i dati per le singole fasi o tipo di utilizzo;
 - Monitoraggio: indicare se il punto di approvvigionamento è fornito di strumento di misura della portata prelevata, specificarne la tipologia e, laddove si ritenga necessario, proporre una tempistica di monitoraggio dei consumi.

Anno di riferimento				
Tipologia di approvvigionamento	Impianto/fase/tipo di utilizzo	Portata Q (l/s)	Monitoraggi o	Prelievo annuo [m ³]

SCHEDA G

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Descrivere i sistemi di riciclo e di recupero dell'acqua, specificando modalità, volume/anno, volume/giorno, percentuale rispetto al quantitativo prelevato.
- Allegare le planimetrie della rete idrica indicando la posizione dei punti di prelievo, dei punti di utilizzo e degli strumenti di misura e monitoraggio delle quantità utilizzate.

Nome Allegato	Descrizione

SCHEDA H1

H1

SCARICHI INDUSTRIALI, ASSIMILATI AI DOMESTICI E DOMESTICI

NOTE

- Specificare la provenienza e le caratteristiche degli scarichi idrici dell'installazione. Alle schede sotto riportate deve essere allegata la relazione relativa all'impianto di depurazione reflui (Scheda tecnica P) e la planimetria della rete fognaria interna.

SCHEDA HI

TABELLA HI.1 - TIPOLOGIA DELLO SCARICO

- domestico;
 assimilato al domestico;
 industriale;
 altre tipologie (ad es. meteoriche....);

portata media giornaliera _____ Volume annuo (mc/anno) _____

- individuato in planimetria con il n.
 estremi catastali foglio n.particella..... Comune di.....
 coordinate gauss-boaga NORD (lat; y):.....EST (long; x):.....

SCARICO ORIGINATO DA (barrare la casella che interessa):

- servizi igienici mc/giorno:mc/anno.....
 lavorazione mc/giorno:mc/anno.....
 raffreddamento mc/giorno: mc/anno.....
 dilavamento aree esterne mc/giorno: mc/anno.....
 altro..... mc/giorno: mc/anno.....
 volume scarico finale mc/giorno: mc/anno.....

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE (per scarichi industriali)

- estremi catastali foglio n.particella.....comune di.....
 coordinate gauss-boaga NORD (lat; y):.....EST (long; x):.....
 tipologia impianto
- chimico-fisico
 biologico
 prima pioggia

SCHEDA HI

- capacità' di trattamento
- altro.....
-AE
-litri/secondo
-mc/ora
-mc/giorno
- tipo di gestione
- individuale diretta
- consortile
- affidata a ditta esterna (specificare ragione sociale e indirizzo).....

CORPO RECIETTORE RECIPIENTE_(barrare la casella che interessa):

- corpo idrico superficiale denominato:
- suolo foglio n.particella.....Comune di.....
- acque sotterranee foglio n.particella.....comune di.....
- coordinate gauss-boaga NORD (lat; y):.....EST (long; x):.....

IMPIANTO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO (per scarichi domestici e assimilati al domestico):

- degrassatore
- fossa imhoff
- biodisco
- filtro percolatore aerobico
- impianto ossidazione totale/fanghi attivi
- fitodepurazione
- sub-irrigazione/sub-irrigazione drenata
- decantazione
- altro (specificare).....
- estremi catastali foglio n.particella/e.....comune di.....

SCHEDA H1

coordinate gauss-boaga nord (lat; y):.....est (long; x):.....

TABELLA H1.2 - PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE

La scheda deve essere sempre compilata nel caso siano presenti presso il sito produttivo le sostanze indicate ai punti successivi.

- Riportare le sostanze pericolose della tab. 3/A e della tab. 5A e 5B dell'allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e della tab. 1/A e della tab. 1/B dell'allegato I alla parte III del D. Lgs. 152/2006 di cui sia accertata la presenza allo scarico in quantità o concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità.
- La presenza o l'assenza della sostanza nello scarico deve essere sempre verificata con analisi laddove la sostanza sia prodotta, trasformata o utilizzata nello stabilimento.
- Le sostanze pericolose non derivanti dall'attività produttiva dell'impianto devono essere riportate qualora, sulla base delle conoscenze attuali, ne risulti accertata la presenza allo scarico.
- Per il punto di scarico, fare riferimento alla denominazione utilizzata in istanza o in autorizzazione

Sostanze pericolose della Tabella 5 della DGR 424/2012 e s.m.i., corrispondente alla Tabella 5 allegato V parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
(barrare la casella della sostanza pericolosa)

<input type="checkbox"/>	Arsenico
<input type="checkbox"/>	Cadmio
<input type="checkbox"/>	Cromo totale
<input type="checkbox"/>	Cromo esavalente
<input type="checkbox"/>	Mercurio
<input type="checkbox"/>	Nichel
<input type="checkbox"/>	Piombo
<input type="checkbox"/>	Rame
<input type="checkbox"/>	Selenio
<input type="checkbox"/>	Zinco
<input type="checkbox"/>	Fenoli
<input type="checkbox"/>	Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
<input type="checkbox"/>	Solventi organici aromatici
<input type="checkbox"/>	Solventi organici azotati
<input type="checkbox"/>	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
<input type="checkbox"/>	Pesticidi fosforiti
<input type="checkbox"/>	Composti organici dello stagno

SCHEDA H1

<input type="checkbox"/>	Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del D. Lgs. 03.02.1997, n. 52 e s.m.i.
--------------------------	--

TABELLA H1.3 – MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI

- Riportare i parametri misurati allo scarico (parziale o finale) – fare riferimento anche al monitoraggio associato alle singole tecniche descritti nelle Conclusioni sulle BAT e nei Bref
- Nel campo modalità di misura, indicare se la misura avviene in continuo o discontinuo e specificare la tipologia di strumentazione utilizzata.

Punto di misura	Parametri monitorati	Modalità di misura	Frequenza di monitoraggio

SCHEDA H2

H2

PIANO DI GESTIONE E PREVENZIONE ACQUE METEORICHE

NOTE

- La scheda deve essere compilata tenendo conto di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1171 del 9 luglio 2007 e s.m.i.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Segnalare le modifiche sia sulle caratteristiche delle superfici scolanti, sia della gestione delle superfici e delle acque meteoriche e di lavaggio disciplinate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1024 del 19 settembre 2018.

TABELLA H2.1 – SUPERFICI SCOLANTI

- Si intendono come superfici scolanti, come definite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1171 del 9 luglio 2007 e s.m.i. della Regione Umbria, l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

Sono presenti nell'area del complesso superfici scolanti?	(SI/NO)
Sono presenti superfici scoperte sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi è rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio	(SI/NO)

TABELLA H2.2 – SCARICHI DI ACQUE METEORICHE E DI LAVAGGIO PROVENIENTI DALLE SUPERFICI SCOLANTI

- Descrivere le caratteristiche delle superfici scolanti e delle acque da queste provenienti, e riportare le modalità di gestione e trattamento.
- Nella descrizione delle modalità di raccolta delle acque, si chiede in particolare di specificare se è prevista la raccolta solo di una quota delle acque meteoriche (es. i primi 5 mm delle acque meteoriche), se sono raccolte tutte le acque o più in generale i criteri con i quali le acque sono raccolte. Indicare inoltre la portata massima delle acque raccolte da ciascuna area (m³/h).

SCHEDA H2

Provenienza (descrivere la superficie di provenienza)	Superficie relativa (m ²)	Recettore (fognatura, corpo idrico...)	Inquinanti potenzialmente dilavati	Modalità di raccolta, trattamento o di smaltimento

TABELLA H2.3 – SCARICHI DI ACQUE METEORICHE NON POTENZIALMENTE INQUINATE

- In tale categoria sono comprese le acque provenienti dalle superfici scoperte diverse dalle superfici scolanti.
- Indicare inoltre il recettore della quota di acque meteoriche (es. oltre i primi 5mm) che non sono raccolte al fine del trattamento o smaltimento.

Provenienza (descrivere la superficie di provenienza)	Superficie relativa (m ²)	Recettore

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Allegare il disciplinare di prevenzione e di gestione con le informazioni previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1171 del 9 luglio 2007 e s.m.i.
- Allegare la planimetria con evidenziate le superfici scolanti, i materiali stoccati, la rete di raccolta delle acque di dilavamento e di lavaggio.
- Per i sistemi di trattamento delle acque meteoriche o di lavaggio inquinata, ALLEGATO A Deliberazione di Giunta Regionale n. 1024 del 19 settembre 2018.

Nome Allegato	Descrizione

SCHEDA I

I
PRODUZIONE RIFIUTI CONTO PROPRIO

NOTE

- Riportare le tipologie di rifiuti derivanti dall'attività produttiva, le quantità prodotte, le modalità e le quantità stoccate in impianto; le caratteristiche delle aree destinate allo stoccaggio.
- Nel caso presso l'installazione siano svolte attività di recupero e/o smaltimento rifiuti o attività di raccolta e/o eliminazione di oli usati, dovranno essere compilate le schede specifiche pertinenti alle attività svolte.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Segnalare nuove tipologie di rifiuti, variazioni significative delle quantità, modifiche dei sistemi di stoccaggio; variazioni significative delle quantità stoccate in impianto; modifiche delle aree destinate allo stoccaggio.

TABELLA I.1 – RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

- Evidenziare anche i rifiuti non più prodotti (indicando zero nella quantità prodotta).
- Per i campi fare riferimento alle seguenti indicazioni:
 - Codice CER: i rifiuti pericolosi devono essere contraddistinti con l'asterisco;
 - Descrizione: riportare la tipologia del rifiuto con riferimento alle caratteristiche e al processo da cui deriva;
 - Impianti, fasi di provenienza: indicare il riferimento all'ultimo aggiornamento dello schema di flusso, o la descrizione dell'attività dalla quale si originano i rifiuti;
 - Stato fisico: specificare se si tratta di un rifiuto solido, di un liquido (nel caso di fanghi, specificare se palabili o non palabili);
 - Area di stoccaggio: indicare la sigla dell'area di stoccaggio pertinente indicato nella planimetria;
 - Modalità di stoccaggio: specificare se lo stoccaggio avviene in contenitori (fusti, big-bag, cassoni, cisterne) o come rifiuti sfusi;
 - Destinazione dei rifiuti: fare riferimento alle sigle degli allegati B e C parte IV del D. Lgs. 152/2006: recupero (R1, R2, ...), smaltimento (D1, D2...).

Anno di riferimento		Descrizione del rifiuto	Impianti / fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità annua prodotta (kg)	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione
Codice CER								

SCHEDA I

Anno di riferimento		Descrizione del rifiuto	Impianti / fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità annua prodotta (kg)	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione
Codice CER								

TABELLA I.2 – DESCRIZIONE DELLE AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI

- Riportare per ciascuna delle aree di stoccaggio individuate nella tabella precedente, il volume complessivo di rifiuti che possono essere stoccati, distinti tra rifiuti non pericolosi e pericolosi, e una breve descrizione delle sue caratteristiche. Possono essere eventualmente raggruppate le aree di stoccaggio con caratteristiche simili
- Per i campi fare riferimento alle seguenti indicazioni.
 - Altezza: indicare l'altezza media es. nel caso di rifiuti disposti in cumuli
 - Tipo di pavimentazione: non pavimenta (stoccaggio su suolo), cementata, piastrellata
 - Dispositivi di prevenzione: descrivere i sistemi per il contenimento o la raccolta di possibili versamenti di liquidi o emissioni in atmosfera

Sigla area di stoccaggio	Volume complessivo (m ³)		Caratteristiche principali dell'area				
	rifiuti non pericolosi	rifiuti pericolosi	superficie (m ²)	altezza (m)	tipo di pavimentazione	coperta/ scoperta	Dispositivi di prevenzione

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA ED EVENTUALI COMMENTI

- Allegare la planimetria delle aree gestione rifiuti - posizione serbatoi o recipienti mobili di stoccaggio materie prime

Nome Allegato	Descrizione

SCHEDA **L1**

L1 EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE

NOTE

La scheda deve essere compilata solo nel caso siano presenti, presso l'allevamento, impianti, diversi dai ricoveri animali, che danno origine a emissioni in atmosfera convogliate tramite camini, quali ad es. impianti di essiccazione cereali, impianti di molitura, gruppi elettrogeni, silos o serbatoi dotati di sfiati.

- Nella compilazione della scheda, si suggerisce di effettuare una prima organizzazione di tutti i punti di emissione esistenti nelle seguenti categorie:
 - a) i punti di emissione relativi ad attività non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D. Lgs 152/2006;
 - b) i punti di emissione relativi ad impianti ed attività di cui alla Parte II, allegato IV alla Parte V del D. Lgs 152/2006 (impianti ed attività in deroga);
 - c) tutte le altre emissioni non comprese nelle categorie precedenti, evidenziando laddove si tratti di camini di emergenza o di by-pass.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Compilare la scheda coi nuovi punti di emissione in atmosfera o le dismissioni di camini precedentemente dichiarati;
- Segnalare variazioni significative delle concentrazioni o delle portate emesse e variazione della provenienza delle emissioni;
- Segnalare punti di emissioni prima non soggetti ad autorizzazione, che devono invece essere autorizzati a seguito di modifiche e aggiornamenti normativi.

SCHEDA **L1**

TABELLA L1.1 – IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA: ART. 272 D.LGS. 152/06 – DA COMPILARE PER I PUNTI DI EMISSIONE APPARTENENTI ALLE CATEGORIA A) E B)

- Riportare nella tabella le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività elencate nella Parte I e nella Parte II all'allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/06, indicando le caratteristiche dell'impianto per le quali sono verificate le condizioni previste per la deroga:
 - Sigla riportare la sigla identificativa del punto di emissione, che deve essere riportata anche sulla planimetria;
 - Impianto, fase di provenienza: in tale colonna deve essere chiaramente indicata l'origine dell'emissione (captazione), cioè la parte di impianto, il macchinario o l'attività che genera l'emissione;
 - Tipo di deroga: indicare se l'impianto o l'attività rientra nella Parte I o nella Parte II dell'allegato IV;
 - Riferimenti allegato IV: indicare la lettera dell'elenco dell'allegato IV alla quale fa riferimento l'impianto o l'attività in deroga;
 - Soglia: nel caso di impianti e attività per le quali è prevista una soglia per le condizioni della deroga, indicare il valore riferito al impianto o attività specifica;
 - Riferimenti autorizzazione in via generale: nel caso di impianti e attività per le quali la Regione Umbria ha già adottato una autorizzazione di carattere generale, riportare i riferimenti e l'eventuale categoria di impianto o attività individuata nell'autorizzazione;
 - Note: segnalare eventuali ulteriori valutazioni e verifiche svolte sull'impianto o attività.

Sigla P.E.	Impianto/ attività di provenienza	Tipo di deroga (Parte I o Parte II allegato IV)	Riferimenti allegato IV	Soglia		Riferimenti autorizzazione in via generale	Note
				Limite	Valore dell'impianto o attività		

L1

SCHEDA

TABELLA L1.2 – PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA – DA COMPILARE PER I PUNTI DI EMISSIONE APPARTENENTI ALLE CATEGORIA C)

- Per i campi fare riferimento alle seguenti indicazioni.
 - Sigla: riportare la sigla identificativa del camino, che deve essere riportata anche sulla planimetria;
 - Impianto, fase di provenienza: in tale colonna deve essere chiaramente indicata l'origine dell'emissione (captazione), cioè la parte di impianto, il macchinario o l'attività che genera l'emissione;
 - Sistema di abbattimento emissioni: indicare i riferimenti specifici alla relazione tecnica sugli impianti di abbattimento delle emissioni (scheda tecnica P);
 - Portata di progetto: indicare la portata per la quale è stato dimensionato il sistema di captazione;
 - Portata misurata: riportare la portata misurata nel più recente autocontrollo effettuato sull'impianto;
 - Ore di funzionamento: indicare il numero potenziale di ore/giorno di funzionamento dell'impianto;
 - Sostanze emesse: indicare le sostanze potenzialmente presenti all'emissione e le emissioni prevedibili in termini di concentrazione e flusso di massa, facendo riferimento anche alle emissioni associate indicate dalle Bref e dalle Conclusioni sulle BAT;
 - Modalità di monitoraggio: descrivere metodi e frequenze di misure facendo riferimento anche al monitoraggio associato dal Bref e dalle Conclusioni sulle BAT agli impianti e alle tecniche.

Sigla	Impianto/ fase di provenienza	Sistema di abbattiment o	Portata di progetto [Nm ³ /h]	Portata misurata [Nm ³ /h]	Ore di funz.to	Sostanze emesse			
						Sostanza	Dati emissivi		
							Concentrazione [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]	

TABELLA L1.3 – MONITORAGGIO DEI PUNTI DI EMISSIONE

- Riportare i parametri misurati alle emissioni in atmosfera facendo particolare riferimento, quando disponibili, al monitoraggio associato alle singole tecniche descritti nelle Conclusioni sulle BAT e nei Bref.
- Nel campo modalità di misura, indicare se la misura avviene in continuo o discontinuo e specificare la tipologia di strumentazione utilizzata.

Punto di misura	Parametri monitorati	Modalità di misura	Frequenza di monitoraggio

L1

SCHEDA

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Allegare la planimetria dei punti di emissione
- Allegare lo schema grafico delle captazioni qualora più fasi afferiscano allo stesso impianto di abbattimento o camino, oppure nel caso in cui le emissioni di una singola fase siano suddivise su più impianti di abbattimento o camini, per evidenziare e distinguere le apparecchiature, le linee di captazione, le portate ed i relativi punti di emissione;
- Riportare le caratteristiche dei sistemi di misurazione in continuo eventualmente presenti;
- Allegare la relazione relativa ai sistemi di abbattimento delle emissioni (Scheda tecnica P)

Nome Allegato	Descrizione

SCHEDA M

M

EMISSIONI DI RUMORE

NOTE

- Compilare i campi seguendo lo schema guida. Quando necessario, riportare nel campo il riferimento all'allegato con la documentazione richiesta

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Compilare la scheda in caso di variazioni delle emissioni di rumore anche a seguito della realizzazione di interventi di risanamento; svolgimento di nuovi controlli sul livello di rumorosità; passaggio dell'attività a ciclo continuo; modifica del piano di zonizzazione acustica o del piano di risanamento del Comune.
- In caso siano previste modifiche dell'impianto che possano comportare variazioni del clima acustico, allegare la relazione di valutazione preliminare di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri definiti dal D.P.C.M. 14.11.1997 o eventualmente sui criteri stabiliti dal Regolamento Comunale se approvato.

TABELLA M.1 – SCHEDA RIEPILOGATIVA

Attività a ciclo continuo (a norma del D.M.A. 11 dicembre 1996)	SI / NO
<i>Se si</i>	
Per quale delle definizioni riportate dall'articolo 2 del D.M.A. 11 dicembre 1996?	<i>a / b / entrambe</i>
Il Comune ha approvato la Classificazione Acustica definitiva?	SI / NO
<i>Se si</i>	
E' già stata verificata la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limiti stabiliti?	SI / NO
<i>Se si</i>	
Con quali risultati?	<i>Rispetto dei limiti / non rispetto dei limiti</i>
In caso di non rispetto dei limiti l'azienda ha già provveduto ad adeguarsi	SI / NO
<i>Se si</i>	
Attraverso quali provvedimenti? (Allegare la documentazione necessaria)	
<i>Se no</i>	
È già stato predisposto un Piano di Risanamento Aziendale?	SI / NO
Se si allegare la documentazione, o fare riferimento a documentazione già inviata alla regione Umbria	
È stato predisposto o realizzato (specificare) un Piano di Risanamento Acustico del Comune?	SI / NO
Se si allegare una relazione di descrizione sul modo in cui è stata coinvolta l'azienda, anche attraverso documentazione allegata.	

SCHEDA M

Al momento della realizzazione dell'impianto, o sua modifica o potenziamento è stata predisposta documentazione previsionale di impatto acustico?				SI / NO		
Se si allegare la documentazione, o fare riferimento a documentazione già inviata alla Regione Umbria						
Sono stati realizzati nel corso degli anni rilievi fonometrici in relazione all'ambiente esterno e per qualsiasi ragione?				SI / NO		
Se si allegare la documentazione						
L'azienda ha realizzato interventi di risanamento ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, o per qualsiasi altra motivazione				SI / NO / specificare		
Se si descrivere gli interventi realizzati						
Con riferimento agli impianti ed apparecchiature utilizzate dall'azienda esistono "migliori tecnologie disponibili" per il contenimento delle emissioni acustiche?				Descrivere le "migliori tecnologie" utilizzate o in progetto		
Classe di appartenenza del complesso (l'indicazione della classe acustica deve tenere conto della zonizzazione acustica approvata dal Comune ove è localizzato il Complesso: Classe I, Classe II, Classe III, Classe IV, Classe V, Classe VI)						
Classe acustica dei siti confinanti						
Sono presenti salti di Classe tra l'area del complesso e quelle immediatamente limitrofe?				SI / NO		
Se sui siti confinanti sono presenti ricettori potenzialmente disturbati, e se i dati richiesti non sono presenti in altri allegati, fornire le seguenti caratteristiche dei ricettori. (Eventualmente fare riferimento ad un apposito allegato)						
Caratteristiche RICETTORI						
Tipologia	Distanza (m)	Altezza di gronda e/o numero di piani (m)	Classe acustica	Se dati disponibili		
				Livelli di rumore ambientale (giorno/notte)	Livelli di rumore residuo (giorno/notte)	Livelli differenziali (giorno/notte)

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Relazione di valutazione dell'impatto acustico
- Carta della zonizzazione acustica

Nome Allegato	Descrizione

SCHEDA N

ENERGIA PRODOTTA E CONSUMATA

N

NOTE

- Riportare i dati di produzione e di consumo di energia elettrica e termica
- In base ai dati di consumo energetico, si devono stimare le emissioni di gas serra dirette (dovute alla produzione di energia presso l'impianto) e indirette (dovute alla produzione dell'energia acquisita dall'esterno)

IN CASO DI RINNOVO / MODIFICA

- Compilare la scheda nel caso di variazione delle fonti energetiche utilizzate; introduzione o dismissione di impianti per la produzione di energia; variazioni significative della produzione e dei consumi di energia

TABELLA N.1 – UNITÀ DI PRODUZIONE

- Nella presente tabella devono essere indicate le unità di produzione di energia termica e/o elettrica (es. caldaie, motori, turbine)
- Per i campi fare riferimento alle seguenti note:
 - Codice dispositivo: indicare il codice identificativo e descrizione sintetica (es. caldaia C1, motore M1, turbina T1, ecc.);
 - Potenza termica di combustione: intesa quale potenza termica nominale al focolare.

Anno di riferimento		ENERGIA TERMICA				ENERGIA ELETTRICA		
Descrizione del generatore di energia	Combustibile utilizzato	Potenza termica di combustione (kW)	Energia Prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (%)	Potenza elettrica nominale (kVA)	Cos ^φ medio	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (%)

SCHEDA N

TABELLA N.2 – ENERGIA ACQUISITA DALL'ESTERNO

- Riportare i MWh termici e elettrici acquisiti dalla rete esterna al complesso.
- Nel campo tipo di fornitura, indicare le seguenti informazioni:
 - Energia elettrica: tipo di fornitura, tensione di alimentazione e potenza impegnata;
 - Energia termica: tipo e temperatura del fluido vettore, provenienza e la portata.

Anno di riferimento		Quantità (MWh)	Tipo di fornitura
ENERGIA ELETTRICA			
ENERGIA termica			

TABELLA N.3 – UNITÀ DI CONSUMO

- La presente tabella ha l'obiettivo di acquisire le informazioni necessarie alla valutazione dei consumi energetici associati a fasi specifiche del processo produttivo.
- Distinguere quando possibile le singole unità di consumo, in particolare quelli maggiormente significativi, indicando per ogni voce il metodo di valutazione (Misurato / Calcolato / Stimato).

Anno di riferimento	Energia termica consumata (MWh)	Metodo di valutazione	Energia elettrica consumata (MWh)	Metodo di valutazione (M / C / S)
Fase o reparto produttivo				

SCHEDA N

TABELLA N.4 – EMISSION TRADING

- Nel caso di attività regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 di “Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto” riportare i dati di sintesi e i riferimenti dell’ultima comunicazione effettuata ai sensi della direttiva 2003/87/CE

Anno di riferimento	
Stima delle emissioni annuali di CO2 fossile (t CO2)	
Classe dimensionale impianto	
L'impianto soddisfa i requisiti per gli impianti a basse emissioni (come definiti al paragrafo 16 della decisione 2007/589/CE)?	

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Fornire un breve bilancio energetico di sintesi, segnalando i processi produttivi maggiormente energivori e le tecniche adottate per ridurre i consumi.

Nome Allegato	Descrizione

SCHEDA O

O**SISTEMI DI CONTROLLO E ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI****NOTE PER I SISTEMI DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

- Descrivere i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, specificando: carico inquinante in ingresso e in uscita, efficienza di abbattimento, dimensionamento e condizioni operative, sistemi di regolazione e controllo, tempistiche di manutenzione / sostituzione dei reagenti.

NOTE PER I SISTEMI DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI IN ACQUA

- Descrivere i sistemi di depurazione delle acque reflue, specificando la potenzialità dell'impianto di trattamento, la portata e il carico inquinante mediamente trattati (m³/h, kg/d), le quantità di reagenti impiegati, i tempi di reazione e i tempi di rigenerazione/sostituzione di filtri, resine e colonne di adsorbimento. Riportare i parametri utilizzati per il dimensionamento delle varie componenti dell'impianto di trattamento.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Descrivere le modifiche sui sistemi di abbattimento delle emissioni in aria e in acqua, le variazioni della qualità o quantità dei flussi trattati; variazione nei reagenti utilizzati.

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Allegare lo schema impiantistico del sistema di depurazione e la planimetria con indicati i diversi componenti dell'impianto (vasche, reattori, filtri, strumentazione per il monitoraggio e la regolazione del processo di abbattimento).

Nome Allegato	Descrizione

P

INFORMAZIONI SULLO STATO DI QUALITÀ SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

NOTE

- La relazione di riferimento con le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee deve essere presentata ai sensi dell'art. 29-sexies c. 9-quinquies, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione.
- Per la verifica preliminare della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento deve essere eseguita la procedura riportata nell'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. 272 del 13 novembre 2014.
- La verifica preliminare deve essere contestuale per tutta l'installazione e deve riguardare tutte le attività svolte e le sostanze pericolose presenti presso il sito.
- Qualora dall'esito della verifica preliminare sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, la relazione deve essere redatta sulla base dei contenuti minimi descritti dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. 272/2014.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Nel caso di variazioni che comportano l'introduzione di sostanze pericolose pertinenti o delle quantità di quelle presenti o, ancora, delle modalità di gestione delle stesse, occorre aggiornare la relazione di riferimento o presentare una nuova verifica preliminare sulla non necessità di presentare la relazione.

TABELLA P.1 – QUANTITÀ DI SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

- Indicare le quantità complessive delle sostanze utilizzate per ciascuna classificazione di pericolo (le quantità a cui fare riferimento sono quelle potenzialmente utilizzate o prodotte, indicate nella scheda F).

Classe sostanza	Indicazioni di pericolo regolamento (CE) 1272/2008	Soglia DM 272 kg/anno o dm ³ /anno	Q.tà utilizzata dall'installazione
1 - Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette).	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥ 10	
2 - Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente.	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	≥ 100	
3 - Sostanze tossiche per l'uomo.	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥ 1000	
4 - Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente.	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥ 10000	

TABELLA P.2 – SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

- Riportare gli esiti delle diverse fasi della procedura di verifica descritta nell'allegato 1 del DM 272/2014.

Utilizzo o produzione di sostanze pericolose	SI / NO
Superamento delle soglie del D.M. 272	SI / NO
Possibilità di contaminazione legati alle proprietà chimico fisiche delle sostanze e alle caratteristiche geologiche / idrogeologiche del sito	SI / NO
Possibilità di contaminazione in base alle caratteristiche di sicurezza dell'impianto	SI / NO
Esiste la possibilità di contaminazione - obbligo di presentazione della relazione di riferimento	SI / NO

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Allegare la verifica preliminare e, nel caso sussista l'obbligo, la relazione di riferimento.

Nome Allegato	Descrizione

Q

RISCHIO INDUSTRIALE

Note

- La presente scheda ha la funzione di fornire il quadro informativo completo delle sostanze e miscele pericolose in base al regolamento CLP (regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele) presenti nel complesso produttivo e dei relativi rischi, fatti salvi gli obblighi previsti dalla specifica normativa in materia.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- La scheda deve essere compilata anche nel caso non siano variate le quantità o le caratteristiche di pericolo delle sostanze potenzialmente presenti presso l'installazione.

TABELLA Q.1 – SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE DETENUTE IN STABILIMENTO

- Elencare tutte le sostanze o miscele pericolose in base al regolamento CLP presenti in stabilimento; evitare nomi commerciali o in alternativa allegare la scheda di sicurezza della sostanza indicata col nome commerciale. Per quanto riguarda i rifiuti si applica la nota 5 dell'Allegato 1 al d.lgs.105/2015.
- Nella prima tabella devono essere riportate le sostanze pure, nella seconda tabella devono essere riportate le miscele di sostanze.
- Classificazione mediante i codici H: fare riferimento al Regolamento CLP. Non saranno accettate schede compilate con riferimento a classificazioni previgenti.

Sostanze	N° registrazione sostanza (regolamento REACH)	Indicazioni di pericolo (codici H)	Quantità massima presente in azienda (t)	Modalità di stoccaggio (serbatoi, fusti etc.)

Miscela	Composizione	Indicazioni di pericolo (codici H)	Quantità massima presente in azienda (t)	Modalità di stoccaggio (serbatoi, fusti etc.)

TABELLA Q.2 – SERBATOI DI STOCCAGGIO DELLE SOSTANZE O MISCELE PERICOLOSE

- Elencare i serbatoi di stoccaggio di capacità superiore a 10 m³ contenenti sostanze o miscele pericolose elencate nella tabella Q.1 (raggruppare i serbatoi con caratteristiche simili).
- In caso di rinnovo, se le informazioni riportate nella precedente istanza di autorizzazione risultano invariate e complete, la tabella non deve essere compilata.
- Per i campi fare riferimento alle seguenti indicazioni:
 - Sigla: corrispondente alla planimetria;
 - Sostanza: in caso di soluzioni, indicare la concentrazione della sostanza pericolosa;
 - Blocco/allarme di troppo pieno: specificare la tipologia (allarme in campo/a quadro, blocco su pompa/valvola, ecc.);
 - Sfiato: se lo sfiato è dotato di valvola di sfiato di sicurezza (PSV) indicare la pressione di taratura.

In caso di riesame: situazione invariata	SI / NO
--	---------

Sigla serbatoio				
Tipo (fuori terra, interrato)				
Sostanza o miscela				
Volume [m ³]				
Tetto (fisso, flottante, ecc.)				
Capacità bacino di contenimento [m ³]				
Impermeabilizzazione bacino di contenimento (materiale)				
Blocco/allarme di troppo pieno				
Sfiato (libero, collettato)				
Impianto di abbattimento dedicato				
Misure di protezione da atmosfere infiammabili				
Presenza di doppio fondo				
Colore del serbatoio				
Misure di prevenzione corrosione				
Eventuali sistemi antincendio dedicati				
Altre misure di protezione applicate o indicazioni ritenute utili				
Tipologia area di carico e scarico (cordolatura, impermeabilizzazione, etc)				

TABELLA Q.3 – IMPIANTI O PARTI DI IMPIANTO A RISCHIO

- Indicare gli impianti o parti di impianto che, in base all'individuazione dei rischi di incidente rilevante ai sensi del d.lgs 105/2015 o in base ad altre valutazioni svolte, risultino di particolare rilevanza ai fini della sicurezza del processo.
- In caso di rinnovo, se le informazioni riportate nella precedente istanza di autorizzazione risultano invariate e complete, la tabella non deve essere compilata.

In caso di rinnovo: situazione invariata	SI / NO
--	---------

Impianto	Descrizione del rischio

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Valutazione di assoggettabilità al d.lgs. 105/2015 o “sottosoglia” completa dei relativi calcoli.
- Rapporto di sicurezza ai sensi dell’art.15 del d.lgs. 105/2015 o individuazione dei rischi di incidente rilevante ai sensi dell’art.13 del d.lgs.105/2015, ai fini dell’approccio integrato all’impianto; l’allegato è obbligatorio qualora l’azienda intenda farvi riferimento per informazioni richieste dalla presente istanza.
- Diagramma P&I (Process and Instrumentation) degli impianti o parti di impianti indicati nella tabella Q.3, corredato da una descrizione sintetica, se non presente in altre parti dell’istanza.

Nome Allegato	Descrizione

SCHEMA TIPO

Allevamento Intensivo di _____ in loc. _____ del Comune di _____

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

<u>PARTE I – Descrizione dell’installazione e dell’applicazione delle MTD</u>	2
<u>1. QUADRO PROGETTUALE DELL’ ATTIVITÀ PRODUTTIVA</u>	2
<u>2.APPLICAZIONE BAT</u>	4
<u>PARTE II – condizioni dell’ autorizzazione</u>	23
<u>3.CONDIZIONI GENERALI</u>	23
<u>4.MODIFICHE DELL’ INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE</u>	24
<u>5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</u>	25
<u>6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO</u>	25
<u>7.GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI</u>	28
<u>8. EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	29
<u>9.EMISSIONI NELLE ACQUE</u>	30
<u>10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI</u>	31
<u>11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE</u>	31
<u>12. EMISSIONI SONORE</u>	32
<u>13. RAPPORTO ANNUALE</u>	32
<u>14.COMUNICAZIONI AGLI ENTI</u>	33

PARTE I – Descrizione dell’installazione e dell’applicazione delle MTD

1. QUADRO PROGETTUALE DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell’installazione

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
Categoria 6.6 a) b) c) – Installazione per l'allevamento intensivo di _____ con più di 40.000 posti pollame/ con più di 2000 posti suini / con più 750 posti scrofe ubicato in loc. _____ del Comune di _____	_____ posti pollame/suini/scrofe

L'installazione comprende l'attività di allevamento di _____ con sistema di stabulazione _____ (gabbie...../a terra su lettiera/all'aperto...../PTF...../PPF.....Pavimento Pieno...../Pavimento con Lettiera.....) *comprende/non comprende* la gestione degli effluenti con impianti di trattamento e/o stoccaggio, impianti di recupero per la produzione di energia e/o compost, l'utilizzazione a fini agronomici degli effluenti, prodotti o trattati, direttamente o tramite terzi, su terreni di proprietà o di terzi.

Gli animali sono allevati a terra (o altro) in n. __ strutture di allevamento (capannoni), Pavimento PTF...../PPF.....Pavimento Pieno...../Pavimento con Lettiera..... su lettiera (o altro con tecnica _____)

Ordinariamente possono essere svolti n. __ cicli per anno pari a n. capi annuali di _____

Nella tabella 1.2 seguente sono riassunti i dati relativi ai cicli di allevamento.

Tabella 1.2- Numero massimo di animali

Tipo di ciclo Specie	N. animali massimo	Peso finale (kg)	Densità (capi/mq)	Durata Ciclo (d)
Es. Broilers				
Es. Galline Ovaiole				
Es. Suini da ingrasso				
Es. Scrofe				

Per la lettiera è utilizzata _____.

La gestione degli effluenti di allevamento avviene:

- Pollame: la lettiera (Es. è rimossa a ogni fine ciclo e durante il vuoto sanitario, la cui durata varia normalmente da giorni ____ a giorni____, è svolta la pulizia e disinfezione dei locali (con acqua in pressione e disinfettante).
- Suini e/o scrofe: i reflui zootecnici (Es. vengono allontanati tramite sistema fognario.....

Il gestore conferisce/non conferisce la lettiera esausta/reflui a terzi e, pertanto, Gestisce/non gestisce le fasi di stoccaggio e spandimento dell'effluente zootecnico.

La ditta soccidante provvede/non provvede alla preparazione, formulazione e consegna dei mangimi.

Nella tabella 1.3 seguente vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.3- dati tecnici dell'installazione

Strutture d'allevamento	n. _____ ricoveri per un totale di _____ - mq
Sistemi di stabulazione	Su _____
	Su _____
	Su _____
Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici	Presenti (elenco)/Non presenti
Stima emissioni in atmosfera	Ammoniaca: - per ciclo pollame (eventualmente maschio/femmina) /suini/scrofe: _____ t/a Metano: - per ciclo pollame (eventualmente maschio/femmina) /suini/scrofe: _____ t/a Protossido di Azoto: - per ciclo pollame (eventualmente maschio/femmina) /suini/scrofe: _____ t/a Fosforo: - per ciclo /suini/scrofe: _____ t/a -
Approvvigionamento idrico	Pozzo/invaso/ _____
Sistema di climatizzazione	Ventilazione naturale ed agitatori/forzata____/ _____
Sistema riscaldamento	Cappe a gas/Gpl/metano/ _____
Scarichi idrici	Si/NO n. scarico

Nel caso di Utilizzazione agronomica degli effluenti:

Il Gestore utilizza la lettiera esausta/reflui zootecnici a fini agronomici su terreni di proprietà e/o in disponibilità della superficie complessiva pari a _____ ha ricadente nel/i Comune/i _____. Lo spandimento degli effluenti è effettuato con la tecnica _____.

La previsione (media degli ultimi 10 anni) di produzione della lettiera esausta/reflui zootecnici è pari a _____ mc/anno

Lo stoccaggio della lettiera esausta/reflui zootecnici è effettuato tramite vasche in cls/lagune in terra ricadenti/non ricadenti nel perimetro dell'installazione della dimensione di _____ e della capacità di _____ dotati/non dotati di copertura.

La lettiera esausta/reflui è utilizzata tal quale/previo trattamento in impianti _____ ricadenti/non ricadenti nel perimetro dell'installazione della capacità di _____ mc/anno.

2.APPLICAZIONE BAT

In questo paragrafo viene effettuato il confronto fra le tecniche adottate in azienda e le Bat applicabili di cui alla Decisione di esecuzione 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE BAT 1		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
1	Sistema di gestione ambientale	ESEMPIO: Redatto specifico documento in cui sono illustrate le modalità di attuazione e rispetto del sistema di gestione ambientale adottato dall'azienda

BUONA GESTIONE BAT 2 - Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	ESEMPIO: Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti
2b	Istruire e formare il personale	ESEMPIO: Il titolare provvede a formare il personale sui punti richiesti nelle BAT Conclusions.
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	ESEMPIO: È stato adottato un piano di emergenza, esaminato anche nell'SGA
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	ESEMPIO: I sistemi di distribuzione di acqua e mangimi; i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, i silos e le

		attrezzature per il trasporto vengono verificati quotidianamente.
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	ESEMPIO: Gli animali morti vengono stoccati in apposita cella frigo interna all'installazione

GESTIONE ALIMENTARE BAT 3 E 4 Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca e il fosforo totale escreto, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili.	ESEMPIO: Direttive della ditta soccidante
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	ESEMPIO: Alimentazione per fasi. Nel caso di presenza di ditta soccidante questa può provvedere alla produzione ed alla consegna dei mangimi ed informa il gestore in merito ai tempi di somministrazione.
3.c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	ESEMPIO: Direttive della ditta soccidante
3d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.	ESEMPIO: Direttive della ditta soccidante
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	ESEMPIO: Alimentazione per fasi. La ditta soccidante provvede alla produzione ed alla consegna dei mangimi ed informa il gestore in merito ai tempi di somministrazione.
4.b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	ESEMPIO: Direttive della ditta soccidante
4c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	ESEMPIO: Direttive della ditta soccidante

USO EFFICIENTE DELL'ACQUA BAT 5		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
USO EFFICIENTE DELL'ACQUA BAT 5 Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.		
5a	Registrazione del consumo idrico	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • Presenza dei contatori volumetrici
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • Il gestore provvede ad un regolare controllo dell'impianto idrico e ad eventuali riparazioni.
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • Pulitori in pressione utilizzati a fine ciclo.
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di nipples con tazzina salvagoccia, acqua disponibile ad libitum.
5e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • Regolazione giornaliera di altezza e pressione delle attrezzature per la somministrazione dell'acqua potabile.
5f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	vedere una delle Tecniche previste alla sezione 4.1 della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017

EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE BAT 6 E 7 cfr CAPITOLO 9 (Indice)		
BAT 6 - Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.		
BAT 7 - Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
6a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	ESEMPI: Le procedure di allevamento permettono di ridurre le aree inquinate alla superficie di stabulazione ed alle piazzole cementificate prospicienti, utilizzate per il carico/scarico degli animali.
6b	Minimizzare l'uso dell'acqua	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • La produzione di acque reflue è minima, unicamente imputabile al lavaggio dei ricoveri e delle attrezzature, che viene effettuata minimizzando i possibili sprechi di acqua di lavaggio.

6c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> È presente un sistema di raccolta separata sotto forma di sistemi di drenaggio
7a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> sono presenti due serbatoi di accumulo;
7b	Trattare le acque reflue.	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> È presente un sistema di trattamento biologico.
7c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> L'acqua viene pompata dai contenitori e convogliata in tubi diretti verso uno sprinkler (solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione)

USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA BAT 8 Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
8a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	vedere una delle Tecniche previste alla sezione 4.2 della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria	ESEMPI: Presenza di centralina elettronica per il controllo automatico della temperatura interna, tramite la regolazione delle finestre. Presenza di centralina on-off per il controllo delle ventole. Si realizzano le seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> - automazione e minimizzazione del flusso d'aria mantenendo la zona di confort termico per gli animali; - ventilatori con il consumo di energia specifico il più basso possibile; - la resistenza al flusso è mantenuta il più bassa possibile; - distribuzione corretta delle attrezzature di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione, dei sensori di temperatura e delle zone riscaldate separatamente.
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> La sostituzione della copertura esterna in fibrocemento con pannello sandwich isolato dello spessore di 50 mm ha permesso un maggiore isolamento termico dei ricoveri. Utilizzo di membrane termoriflettenti, composte da fogli di plastica laminati per sigillare il

		ricovero zootecnico dalle perdite di aria e dall'umidità.
8d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • L'illuminazione prevede l'utilizzo di lampade a fluorescenza a risparmio energetico. • Utilizzo dispositivi per regolare la frequenza dei microflash, variatori per regolare l'illuminazione artificiale, sensori o interruttori automatici in entrata per controllare l'illuminazione;
8e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • scambiatore di calore aria-aria, • scambiatore di calore aria-acqua • scambiatore di calore aria-suolo
8f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore.	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo del calore assorbito dal suolo e utilizzato per alimentare il sistema di riscaldamento
8g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosperso di lettiera (sistema combideck).	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo pompa di calore che è collegata con un circuito ad acqua chiuso installato sotto il pavimento e con un circuito che si trova ad un livello inferiore per immagazzinare l'eccesso di calore che può essere in seguito erogato al ricovero zootecnico
8h	Applicare la ventilazione naturale	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • L'allevamento possiede ampie finestre che sono utilizzate per gestire la ventilazione naturale, tramite l'utilizzo di centraline elettroniche dedicate.

EMISSIONI SONORE BAT 9 E 10_cfr CAPITOLO 12

BAT 10 - Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione

<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
9	Emissioni sonore	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento acustico • Adottata <ul style="list-style-type: none"> i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo cronoprogramma; ii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iii. un protocollo per il monitoraggio del rumore;

		<p>iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione;</p> <p>v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.</p>
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/ azienda agricola e i recettori sensibili.	<p><u>ESEMPI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Non adottata generalmente per gli impianti o aziende agricole esistenti • Adottata in fase di progettazione nuovo Impianto/Azienda Agricola;
10b	Ubicazione delle attrezzature.	Vedi Planimetria dell'impianto
10 c	Misure operative	<p><u>ESEMPI:</u></p> <p>Si applicano le seguenti tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funzionamento dei convogliatori e delle coclee piene di mangime; - mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori
10 d	Apparecchiature a bassa rumorosità	<p><u>ESEMPI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I sistemi di ventilazione attuale sono ad elevata silenziosità e usati solo nel caso in cui la ventilazione naturale non sia sufficiente. - La pompa del pozzo/invaso non emette rumori percettibili, i circolatori dell'acqua dei capannoni sono per utilizzo in abitazioni civili, quindi a bassissima emissione sonora. - L'utilizzo di compressori è limitato alla pulizia delle cappe a gas.
10e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	<p><u>ESEMPI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento acustico • Adottata planimetria rumore
10f	Procedure antirumore.	<p><u>ESEMPI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento acustico • Adottata: piano gestione rumore;

EMISSIONI DI POLVERI BAT11_CAPITOLO 8.2 BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione	<p>ESEMPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione ad libitum; • Applicazione lettiera fresca mediante tecnica a bassa produzione di polveri. La lettiera è applicata a inizio ciclo con metodi meccanizzati il cui utilizzo causa produzione di polveri, il cui contenimento verso l'esterno viene espletato effettuando l'operazione a finestre chiuse. Qualora sia necessario aggiungere lettiera durante il ciclo, viene effettuata manualmente. • Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata).
11b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:	<p>ESEMPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nebulizzazione d'acqua; • Nebulizzazione di olio; • Ionizzazione.
11c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:	<p>ESEMPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Separatore d'acqua; • Filtro a secco; • Scrubber ad acqua; • Scrubber con soluzione acida; • Bioscrubber (o filtro irrorante biologico); • Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; • Biofiltro.

EMISSIONI DI ODORI BAT12 E BAT13

BAT 12. Per prevenire o, se non possibile, ridurre le emissioni di odori da una azienda agricola.

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
12	Prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola (applicabile se odori molesti presso recettori sensibili è probabile o comprovato da raccolta sistematica e verificata da comune di segnalazioni provenienti da recettori colpiti Piano gestione odori)	<p>ESEMPI:</p> <p><u>Adottata:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • La ditta ha redatto un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo cronoprogramma; • La ditta ha redatto un protocollo per il monitoraggio degli odori;

		<ul style="list-style-type: none"> • La ditta ha redatto un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; • La ditta ha redatto un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione; • La ditta ha redatto un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti; • Non adottata (in quanto non è comprovato un inquinamento odorigeno).
13 a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili	<p>Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole e agli impianti esistenti.</p> <p>ESEMPI: Nel caso di impianto oggetto di nuova autorizzazione, le distanze da recettori sensibili sono quelle previste dalle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie applicabili.</p>
13b	Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione	<p>ESEMPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • animali mantenuti su superfici asciutte e pulite; • Sistema di abbeveraggio con nipples e tazzina salvagoccia, per evitare bagnamenti; • Fresatura frequente della lettiera per mantenerla in condizione aerobica • riduzione delle superfici di emissione degli effluenti di allevamento tramite travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento • rimozione frequente degli effluenti di allevamento che vengono trasferiti verso un deposito di stoccaggio esterno; • riduzione della temperatura dell'effluente mediante il raffreddamento del liquame e dell'ambiente interno, • diminuzione del flusso e della velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, • mantenimento della lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera
13c	Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:	<p>ESEMPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti),

		<ul style="list-style-type: none"> • aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, • collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), • aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nelle parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, • disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, • allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.
13d	Uso di un sistema di trattamento aria, quale:	<p><u>ESEMPLI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bioscrubber (o filtro irrorante biologico); • Biofiltro; • Sistema di trattamento aria a due o tre fasi.
13e	Utilizzare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento:	<p><u>ESEMPLI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio; • Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali); • Minimizzare il rimescolamento del liquame.
13f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico	<p><u>ESEMPLI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Digestione aerobica (aerazione) del liquame; • Compostaggio dell'effluente solido; • Digestione anaerobica.
13g	Utilizzare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento:	<p><u>ESEMPLI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame; • Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.

EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTE SOLIDO – BAT14 – BAT15		
<p>BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.</p> <p>BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.</p>		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
14a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	<p>ESEMPLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli effluenti di allevamento sono compattati • Gli effluenti di allevamento sono collocati in un deposito a tre pareti.
14b	Coprire i cumuli di effluente solido.	<p>ESEMPLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso dei materiali quali coperture di plastica stabilizzata agli UV, torba, segatura o trucioli • Utilizzo di coperture ermetiche al fine di diminuire il ricambio d'aria e la decomposizione nel cumulo di effluenti di allevamento
14c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	<p>ESEMPLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stoccaggio in un capannone con pavimento e tetto impermeabili, con una ventilazione sufficiente a evitare le condizioni anaerobiche, oltre a una porta di accesso per il trasporto
15a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	<p>ESEMPLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stoccaggio in un capannone con pavimento e tetto impermeabili, con una ventilazione sufficiente a evitare le condizioni anaerobiche, oltre a una porta di accesso per il trasporto
15b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	<p>ESEMPLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo pavimentazione in cemento impermeabilizzata combinata con pareti su tre lati e una copertura per esempio tettoia sopra la piattaforma dell'effluente, plastica stabilizzata agli UV
15c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	<p>ESEMPLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il deposito è munito di un pavimento pieno impermeabile, di un sistema di drenaggio ed è collegato a un serbatoio per la raccolta delle frazioni liquide e degli eventuali deflussi causati dalle precipitazioni atmosferiche
15d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	<p>ESEMPLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vedere una delle Tecniche previste alla sezione 4.5 della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017

15e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • vedere una delle Tecniche previste alla sezione 4.5 della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
-----	---	--

EMISSIONI DA STOCCAGGIO DI LIQUAME – BAT 16 – BAT 17 – BAT 18

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal deposito di stoccaggio del liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito

N	BAT	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
16a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame; • Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento; • Minimizzare il rimescolamento del liquame.
16b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche:	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • Copertura rigida; • Coperture flessibili; • Coperture galleggianti, quali: <ol style="list-style-type: none"> i. pellet di plastica, ii. materiali leggeri alla rinfusa, iii. coperture flessibili galleggianti, iv. piastrelle geometriche di plastica, v. copertura gonfiata ad aria, vi. crostone naturale, vii. paglia.
16c	Acidificazione del liquame	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • vedere una delle Tecniche previste alla sezione 4.6 della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
17a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	ESEMPI: <p>Mantenere il rimescolamento al minimo. Questa pratica prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riempire il deposito al di sotto del livello superficiale, • scaricare il più vicino alla base del deposito,

		<ul style="list-style-type: none"> evitare un'omogeneizzazione e una circolazione del liquame non necessarie (prima di svuotare il deposito di stoccaggio del liquame).
17b	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale:	<u>ESEMPI:</u> <ul style="list-style-type: none"> fogli di plastica flessibile, materiali leggeri alla rinfusa, crostone naturale, paglia.
18a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	<u>ESEMPI:</u> <ul style="list-style-type: none"> applicare idonee miscele di cemento e, in molti casi, un rivestimento sulle pareti di cemento del deposito o strati impermeabili su fogli di acciaio.
18b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	<u>ESEMPI:</u> <ul style="list-style-type: none"> vedere una delle Tecniche previste alla sezione 4.5 della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
18c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame	<u>ESEMPI:</u> <ul style="list-style-type: none"> fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio;
18d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	<u>ESEMPI:</u> <ul style="list-style-type: none"> vedere una delle Tecniche previste alla sezione 4.5 della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
18e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti
18f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	<u>ESEMPI:</u> <ul style="list-style-type: none"> vedere una delle Tecniche previste alla sezione 4.5 della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017

TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO- BAT 19

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
19a	Separazione meccanica del liquame.	<u>ESEMPI:</u> <ul style="list-style-type: none"> separatore con pressa a vite, separatore di decantazione a centrifuga, coagulazione-flocculazione,

		<ul style="list-style-type: none"> • separazione mediante setacci, • filtro-pressa.
19b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	
19c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	<p>ESEMPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il liquame stoccato è aerato mediante aeratori sommersi o galleggianti in un processo continuo o discontinuo.
19d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	<p>ESEMPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli effluenti di allevamento sono raccolti dai ricoveri e rimossi mediante nastri trasportatori che li convogliano all'esterno, in un'apposita struttura chiusa
19e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	<p>ESEMPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parte dell'azoto organico è trasformato in ammoniaca. L'ammoniaca è ossidata in nitriti e nitrati dai batteri nitrificanti.
19f	Compostaggio dell'effluente solido.	<p>ESEMPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decomposizione aerobica controllata degli effluenti di allevamento da parte dei microorganismi genera un prodotto finale (compost) sufficientemente stabile per essere trasportato, stoccato e utilizzato per lo spandimento agronomico.

SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO – BAT 20 - BAT 21 - BAT 22

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento, la BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
20a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: – il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, – le condizioni climatiche, – il drenaggio e l'irrigazione del campo, – la rotazione colturale, – le risorse idriche e zone idriche protette.	<p>ESEMPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VEDI la sezione 4.8.1. Tecniche per lo spandimento agronomico del liquame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017

20b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).	<p><u>ESEMPI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • VEDI la sezione 4.8.1. Tecniche per lo spandimento agronomico del liquame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
20c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.	<p><u>ESEMPI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • VEDI la sezione 4.8.1. Tecniche per lo spandimento agronomico del liquame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
20d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	<p><u>ESEMPI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • VEDI la sezione 4.8.1. Tecniche per lo spandimento agronomico del liquame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
20e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	<p><u>ESEMPI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • VEDI la sezione 4.8.1. Tecniche per lo spandimento agronomico del liquame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
20f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	<p><u>ESEMPI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • VEDI la sezione 4.8.1. Tecniche per lo spandimento agronomico del liquame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e	<p><u>ESEMPI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • VEDI la sezione 4.8.1. Tecniche per lo spandimento agronomico del liquame della

	che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
20h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato.	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> VEDI la sezione 4.8.1. Tecniche per lo spandimento agronomico del liquame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
21a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione.	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> VEDI la sezione 4.8.1. Tecniche per lo spandimento agronomico del liquame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
21b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> VEDI la sezione 4.8.1. Tecniche per lo spandimento agronomico del liquame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
21c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> VEDI la sezione 4.8.1. Tecniche per lo spandimento agronomico del liquame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
21d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> VEDI la sezione 4.8.1. Tecniche per lo spandimento agronomico del liquame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
21e	Acidificazione del liquame,	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> VEDI la sezione 4.8.1. Tecniche per lo spandimento agronomico del liquame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
22	Spandimento agronomico effluenti di allevamento	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> VEDI la sezione 4.8.1. Tecniche per lo spandimento agronomico del liquame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017

EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO BAT23		
BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di suini (scrofe incluse) o pollame, la BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
23stima		<p>Sono state ricalcolate le emissioni mediante i software Net IPPC a fronte dell'aumento del numero di broilers/galline ovaiole/tacchini (maschi e/o femmine) /suini/scrofe/ rispetto all'AIA da riesaminare.</p> <p>Ammoniaca</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ciclo di ____: ____ t/a - per ciclo di ____: ____ t/a <p>Protossido di azoto</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ciclo di ____: ____ t/a - per ciclo di ____: ____ t/a <p>Metano</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ciclo di ____: ____ t/a - per ciclo di ____: ____ t/a <p>Fosforo</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ciclo di ____: ____ t/a - per ciclo di ____: ____ t/a
23calcolo		

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO – BAT 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Le modalità di applicazione e le tempistiche di eventuali adeguamenti del piano monitoraggio saranno stabiliti in autorizzazione in conformità alle BAT dalla numero 24 alla numero 29 delle BAT conclusions.

SOLO PER ALLEVAMENTO INTENSIVO di SUINI e/o SCROFE

EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECCNICI PER SUINI - BAT30		
BAT 30. Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
30a	Una delle seguenti tecniche, che applicano uno dei seguenti principi o una loro combinazione: i) ridurre le superfici di emissione di ammoniaca; ii) aumentare la frequenza di rimozione del liquame (effluenti di allevamento) verso il deposito esterno	<p><u>ESEMPLI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: — una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale, — sistema

	<p>di stoccaggio; iii) separazione dell'urina dalle feci; iv) mantenere la lettiera pulita e asciutta.</p>	<p>di trattamento aria, — riduzione del pH del liquame, — raffreddamento del liquame.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato). • Pareti inclinate nel canale per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato). • Raschiatore per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato). • Rimozione frequente del liquame mediante ricircolo (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato). • Fossa di dimensioni ridotte per l'effluente di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato). • Sistema a copertura intera di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento). • Ricovero a cuccetta/capannina (in caso di pavimento parzialmente fessurato). • Sistema a flusso di paglia (in caso di pavimento pieno in cemento). • Pavimento convesso e canali distinti per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di recinti parzialmente fessurati). • Recinti con lettiera con generazione combinata di effluenti di allevamento (liquame ed effluente solido). • Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con lettiera). • Bacino di raccolta degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato). • Raccolta degli effluenti di allevamento in acqua. • Nastri trasportatori a V per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato). • Combinazione di canali per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di pavimento tutto fessurato). • Corsia esterna ricoperta di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).
30b	Raffreddamento del liquame.	<p><u>ESEMPLI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • VEDI la sezione 4.12.2. Tecniche di raffreddamento del liquame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017

30c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale:	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • Scrubber con soluzione acida; • Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; • Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).
30d	Acidificazione del liquame,	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • VEDI la sezione 4.12.3. Tecniche per ridurre il pH del liquame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
30e	Uso di sfere galleggianti nel canale degli effluenti di allevamento.	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • VEDI la sezione 4.12.1. Tecniche per i ricoveri zootecnici per suini della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017

EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECCNICI PER POLLAME – BAT 31, BAT 32, BAT 33, BAT 34

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

BAT 33. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per anatre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione

BAT 34. Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per tacchini, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
31a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno:	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure • due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.
31b	In caso di gabbie non modificate:	ESEMPI: <ul style="list-style-type: none"> • Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: <ul style="list-style-type: none"> i. realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, ii. un sistema di trattamento aria. • Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).

		<ul style="list-style-type: none"> • Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento). • 3.Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento). • Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere). • Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).
31c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale:	<p>ESEMPLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scrubber con soluzione acida; • Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; • Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).
32a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	<p>ESEMPLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VEDI la sezione 4.13. Tecniche per la stabulazione del pollame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
32b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	<p>ESEMPLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VEDI la sezione 4.13. Tecniche per la stabulazione del pollame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
32c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	<p>ESEMPLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VEDI la sezione 4.13. Tecniche per la stabulazione del pollame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
32d	Lettieria su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	<p>ESEMPLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VEDI la sezione 4.13. Tecniche per la stabulazione del pollame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
32e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	<p>ESEMPLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VEDI la sezione 4.13. Tecniche per la stabulazione del pollame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
32f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale:	<p>ESEMPLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scrubber con soluzione acida; • Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; • Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).
33a	Una delle seguenti tecniche con ventilazione naturale o forzata:	<p>ESEMPLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aggiunta frequente di lettiera (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda o lettiera profonda combinata con pavimento parzialmente fessurato).

		<ul style="list-style-type: none"> • Rimozione frequente degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto fessurato).
33b	Uso di un sistema di trattamento aria, quale:	<u>ESEMPI:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Scrubber con soluzione acida; • Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; • Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).
34a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco	<u>ESEMPI:</u> <ul style="list-style-type: none"> • VEDI la sezione 4.13. Tecniche per la stabulazione del pollame della decisione di esecuzione (UE) 2017/32 del 15 febbraio 2017
34b	Uso di un sistema di trattamento aria, quale:	<u>ESEMPI:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Scrubber con soluzione acida; • Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; • Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).

Per le BAT applicabili e non attualmente applicate/adottate (es. dalla 24 alla 29) si rinvia al paragrafo 6, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo e alle altre Condizioni di cui alla parte II.

PARTE II – condizioni dell'autorizzazione

3.CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal Gestore nella documentazione agli atti.
3. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - d) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - e) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
5. Il Gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e

6. formarlo affinché siano correttamente rispettate.
7. Copia della documentazione presentata dal Gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'installazione.
8. Il Gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e di ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
9. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D. Lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il Gestore deve darne comunicazione alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria.
10. Il Gestore deve comunicare alla Regione Umbria ad ARPA Umbria e al Comune della sede operativa la cessazione definitiva delle attività. Il Gestore, entro 60 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il Gestore deve comunicare alla Regione Umbria, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Regione Umbria rilevi che la modifica è sostanziale, come definita all'art. 5 comma 1 lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, che ai sensi del comma 2 dovrà provvedere a presentare nuova domanda. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate.
2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il Gestore deve informare la Regione Umbria e l'ARPA Umbria di ogni nuova istanza per gli immobili o le attività ricadenti all'interno del perimetro dell'installazione che sia presentata ai sensi della normativa in materia di *urbanistica-edilizia*, di *prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti* e di *valutazione di impatto ambientale*. La comunicazione di modifica dell'impianto autorizzato, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione Umbria, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione e/o nella composizione del C.d.A., anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1 Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il Gestore deve informare immediatamente la Regione Umbria e l'ARPA Umbria in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

2 Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Regione Umbria e l'ARPA Umbria dell'evento accaduto e delle misure adottate.

3 Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni: a) individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;

- b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
- c) nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Il Gestore deve monitorare la corretta gestione dell'allevamento, adottando le BAT 12, 24, 25, 26, 27, 29 e verificando il rispetto dei valori associati alle BAT 3 e 4, come riportato rispettivamente nelle tabelle 6.1 e 6.2.

2. Per il monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti e per le emissioni di ammoniaca e polveri il gestore deve attenersi alle modalità descritte al paragrafo punto 4.9-Tecniche di monitoraggio delle BAT Conclusions.

3. Per le BAT 12, 24, 25, 27, l'adeguamento al presente piano di monitoraggio dovrà avvenire entro il (Es. 1 gennaio 2021); per la BAT 29 l'adeguamento è previsto dal (1 gennaio 2020). Per l'anno in corso il gestore è tenuto a proseguire il monitoraggio secondo modalità già stabilite dal previgente provvedimento di AIA.

4. Il monitoraggio delle emissioni di odori molesti nell'aria è effettuato nel caso di applicazione del Piano di Gestione degli odori con le modalità di cui alla BAT 26 e anche impartite dall'Autorità Competente.

Tabella n. 6.1: Contenuti Piano di Monitoraggio.

	MONITORAGGIO DELL'AZOTO E FOSFORO TOTALI ESCRETI NEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO BAT24 La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.	TERMINI PER ADEGUAMENTO
N	BAT	
24a	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali	gg/mese/anno
24 b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	
	MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA BAT25 La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.	
25a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezioni e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento	gg/mese/anno
25b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	
25c	Stima mediante fattori di emissione	
26	MONITORAGGIO PERIODICO DELLE EMISSIONI DI ODORI NELL'ARIA BAT26	In caso di Piano di gestione degli odori
	MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA CIASCUN RICOVERO ZOOTECNICO BAT27 La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.	
27a	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente	gg/mese/anno
27b	Stima mediante fattori di emissione	

MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI PROCESSO BAT29 La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno		
29a	Consumo idrico	gg/mese/anno
29b	Consumo di energia elettrica	
29c	Consumo di carburante	
29d	Numero di capi in entrata e in uscita nascite e morti comprese	
29e	Consumo di mangime	
29f	Generazione di effluenti di allevamento	

Tabella n. 6.2: Valori associati alle BAT per la categoria "indicare tipo animale".

BAT	EMISSIONI	BAT Aels e VALORI ASSOCIATI ALLE BAT
3	Azoto escreto	"indicare" kg N escreto/posto animale/anno
4	Fosforo escreto	"indicare" kg di P ₂ O escreto/posto animale/anno

Per quanto inerente:

- la BAT 29, i dati di consumo devono essere trasmessi nel rapporto ambientale, insieme a eventuali osservazioni e segnalazioni di anomalie o criticità verificatesi durante l'anno. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
- La BAT 29d, in particolare, è necessario fornire il numero di capi in entrata e in uscita, morti comprese, per ogni singolo ciclo, con indicazione della durata ed eventuali sfooltimenti effettuati come indicato nella tabella 6.3

Tabella n. 6.3: parametri di processo di cui alla BAT 29 d

Il Gestore deve indicare per ciascun ciclo il numero effettivo di capi allevati al netto dei capi morti.

capannone	Ciclo (data inizio/fine)	Capi accasati	Capi uscita I sfooltimento	Peso finale I sfooltimento	Capi uscita II sfooltimento	Peso finale II sfooltimento	Capi in uscita a fine ciclo	Peso capi fine ciclo	Capi morti
			<i>Se effettuato</i>		<i>Se effettuato</i>				

Nel caso di attività connesse (impianti depurazione, mangimificio,.....) il Gestore deve indicare il flusso, il valore di concentrazione....delle emissioni, in riferimento ai valori limite delle pertinenti sostanze di cui alla Parte III e V del D.Lgs. 152/2006.

Tabella n. 6.4: attività connesse. valori limite d.lgs. 152/06 Parte III (scarichi) Parte V (emissioni)

Punto emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/anno)	T (°C)	Sostanze inquin.	Conc. limite (mg/Nm ³)	Altezza di emissione dal suolo (m)	Diametro / lati della sezione di emissione (m)	Tipo di impianto abbattimento

Tabella n. 6.5: Produzione e Gestione effluenti zootecnici

Tipo di effluente	Volume annuo di effluente prodotto (m ³ /anno)	Trattamento dell'effluente

7.GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dalla Direttiva Regionale di cui alla D.G.R. 1492/2006, D.G.R. 2052/2005 e P.T.A. come aggiornato con D.C.R. del 28 agosto 2018 n.260 pubblicato sul s.o. n.2 del BUR n.50 del 3.10.2018, D.M. Mipaaf 5046/2016.

Sono regolamentati da tali normative:

- gli obblighi di comunicazione al/i Comune/i e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- corretto utilizzo agronomico degli effluenti (Azione A Misura B23 del P.T.A.);
- divieti di utilizzazione dei liquami e distanze di rispetto;
- divieti di utilizzazione dei letami e distanze di rispetto;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio dei liquami;
- stoccaggio dei letami,
- criteri per il trasporto dei materiali palabili e non palabili;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.
- Comunicazione;
- Compostaggio dei liquami e dei letami;
- Tracciabilità dei quantitativi dei fertilizzanti utilizzati (Azione B della Misura B23 del P.T.A.)

7.1 Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

Intestazione					
AZIENDA:			SEDE OPERATIVA:		
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della comunicazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso le sedi operative delle Aziende, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

8.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 34 *Emissioni provenienti dai ricoveri zootecnici per _____ (polli da carne/galline ovaiole/ tacchini/suini ingrasso/suinetti/scrofe)* (cfr paragrafo 2).

Il calcolo delle emissioni di ammoniaca è stato fatto con il software "nome commerciale" realizzato da "ragione sociale". Tale strumento quantifica le emissioni diffuse provenienti dall'allevamento sulla base dei fattori di emissioni associati alle tecniche di stabulazione, di stoccaggio e di spandimentoe non prende in esame altri fattori che possono influire sulle emissioni legati all'applicazione delle BAT applicate in azienda.

Tabella 8.1: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse

Altitudine dell'impianto	___mt s.l.m.
Terreni in ZVN	___ ha pari a ___% sul totale utilizzata
Tipo di animale e allevamento	Es. tacchino da carne a terra

Tecnica di stabulazione	Es. uso di lettiera ed abbeveratoi antispreco
Trattamenti degli effluenti	Essiccazione/separazione secco-umido/nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	Vasca cemento/laguna/scarrabili/serbatoi//coperti-chiusi/ /nessuno
(n. capi allevati/anno) Emissioni ammoniaca (t/a)	_____ capi _____ t/a
Emissioni di ammoniaca fase di stabulazione per tipo animale (es. tacchino maschio)	_____ kg/anno _____ kg/posto animale/anno
Tacchino da carne a terra- femmina (n. capi) Emissioni ammoniaca (t/a)	3 cicli anno 85.000 capi 19,9 t/a
Emissioni di ammoniaca fase di stabulazione tacchino femmina	18.500 kg/anno 0,22 kg posto animale/anno
Note	Es. La lettiera viene ceduta integralmente a terzi e pertanto non vengono considerate le fasi di stoccaggio e spandimento dell'effluente zootecnico

In caso di segnalazioni di odori molesti effettuate da uno o più recettori sensibili (zone residenziali, zone in cui si svolgono attività umane, ecosistemi/habitat sensibili) verificate dal Comune interessato, il Gestore è tenuto a predisporre il Piano di Gestione degli odori di cui alla BAT12.

8.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione delle misure previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1. Nella fase di preparazione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.
2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

9.EMISSIONI NELLE ACQUE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione, se applicabile, della BAT 6, della BAT 7 - Emissioni nelle acque- (cfr paragrafo 2).

9.1 Disciplina delle acque meteoriche e reflue di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi della DGR 1024/2018.

L'azienda non individua superfici scolanti e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

A tale proposito si precisa che tali immissioni di acque meteoriche dovranno rispettare quanto previsto dalla D.G.R. 1024/2018 dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si peggiori lo stato qualitativo dei corpi idrici in cui sono immesse tali acque.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.

1. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare la contaminazione dei piazzali, adottando le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
2. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione della lettiera esausta in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permetterne la pulizia.
3. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

È fatto assoluto divieto di scaricare o immettere direttamente le acque meteoriche raccolte nell'insediamento nelle acque sotterranee.

10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D. Lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali sversamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di sversamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il gestore ha effettuato la valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della *Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee* secondo le modalità definite all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014. Dagli esiti della suddetta procedura non si ravvisa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione di tali sostanze, in particolare in relazione alle modalità di movimentazione e stoccaggio.

1. Il gestore non è tenuto a svolgere specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, così come previsto al comma 6-bis art. 29-sexies del D.Lgs 152/06; è obbligo, garantire, in ogni momento, l'integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate prodotte e o rilasciate dall'installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette matrici ambientali.
2. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti al punto 3.10 ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

12. EMISSIONI SONORE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 10-*Emissioni sonore* (cfr paragrafo 2).

Il Comune di _____ ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. _____. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

Il Gestore deve rispettare i limiti stabiliti dal Piano per la propria classe di appartenenza.

13. RAPPORTO ANNUALE

1. Il rapporto annuale contiene le informazioni ambientali raccolte dalle attività di monitoraggio e controllo prescritti al paragrafo 6.
2. Fino all'implementazione della procedura informatizzata di cui al punto 10 della DGR 586 del 04/06/2018 il rapporto deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Regione Umbria all'ARPA Umbria e al Comune sede dell'installazione.
3. Il rapporto dovrà essere corredato da un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione EPRTR per l'anno di riferimento. Tali informazioni dovranno essere fornite anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione. Inoltre, nel caso in cui il gestore risulti soggetto all'obbligo di presentare la dichiarazione, nel documento suddetto dovranno essere esplicitati i computi svolti per ricavare i risultati inseriti nella dichiarazione.
4. Una copia del rapporto annuale deve essere conservata presso l'azienda fino al riesame della presente autorizzazione.

14. CONDIZIONI PARTICOLARI

Nel caso di **nuovi allevamenti suinicoli o di allevamenti suinicoli esistenti** che ai fini del corretto utilizzo agronomico degli effluenti (PTA2, misura B-23 azione A) avessero necessità di ulteriore fabbisogno di stoccaggio degli effluenti

-il Gestore è tenuto a soddisfare il fabbisogno o l'ulteriore fabbisogno di stoccaggio esclusivamente tramite vasche in calcestruzzo o realizzate con strutture prefabbricate dotate di copertura e/o in alternativa (nel caso di allevamenti suinicoli esistenti)

-il Gestore è tenuto ad inviare la quota di effluenti eccedente la capacità di stoccaggio delle lagune esistenti a impianti di trattamento autorizzati (per la produzione di energia e/o compostaggio) o a cedere a terzi la quota eccedente ai fini dell'utilizzazione agronomica.

15.COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 14.1, 14.2.

Tabella 14.1 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Rapporto Ambientale	Regione Umbria ARPA Umbria	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR – Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA Regione Umbria ARPA Umbria	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it
Comunicazione annuale utilizzazione agronomica degli effluenti Direttiva Regionale di cui alla D.G.R. 1492/2006, D.G.R. 2052/2005 e D.G.R. 387/2010	Comune ARPA	Almeno 30 gg prima dello spandimento

Piano utilizzazione agronomica (PUA) degli effluenti. Direttiva Regionale di cui alla D.G.R. 1492/2006, D.G.R. 2052/2005 e D.G.R. 387/2010	Regione Umbria – Servizio Sviluppo rurale Comune ARPA	Entro il 31 marzo di ogni anno
--	---	--------------------------------

Tabella 14.2– Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica	Regione Umbria	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Regione Umbria	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione	Regione Umbria ARPA Umbria	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	Regione Umbria ARPA Umbria	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	Regione Umbria ARPA Umbria Comune	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	Regione Umbria	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	Regione Umbria	Entro la data fissata dalla Regione Umbria

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
